REGOLAMENTO
SULLE
CASERME.

REGOLAMENTO

SULLE CASERME

REPUBBLICA ITALIANA

Milano 6. Giugno 1804. anno III.

Il Vice Presidente della Repubblica, inteso il rapporto del Ministro della guerra, volendo evitare le gravi, ed inutili spese prodotte dalla mancanza d' una buona amministrazione delle caserme; volendo prevenire i troppo frequenti disordini nascenti dal non esser ben fissati i modi con cui i soldati debbono stabilirvisi, ed evacuarle; volendo introdurre in questi edifizj militari la proprietà necessaria al comodo ed alla salute dei difensori della Patria, approva il seguente regolamento, che dovrà essere in ogni suo articolo rigorosamente osservato.

TITOLO PRIMO

Amministrazione, riparazione, e conservazione delle fabbriche militari, che servono per caserme e per padiglioni.

ART. 1.

I soli Uffiziali del Genio sono incaricati, sotto gli ordini immediati del Ministro della guerra, di dirigere, invigilare, e far eseguire i lavori relativi alle caserme, ed agli altri edifizj militari situati nelle Piazze, e ne' posti di guerra non che negli altri comuni della Repubblica. Il Ministro però potrà continuare, per quanto le circostanze lo esigeranno, a far supplire al difetto di questi Uffiziali col mezzo degli Ingegneri civili, che dipenderanno in tal caso dal Direttore delle fortificazioni.

2.

Vengono eccettuati dagli edifizj militari suddetti gli arsenali, le fonderie, le sale, e manifatture d'armi, e rimangono sotto la direzione degli Uffiziali d'artiglieria, tranne i casi, in cui il Ministro della guerra stimasse d'incaricarne gli Uffiziali del Genio.

3.

Il servizio degli Uffiziali del Genio relativo ai lavori, ed alla vigilanza sulle caserme, e sugli stabilimenti militari sarà fatto nella stessa maniera, che da essi si pratica relativamente alle fortificazioni.

4.

Allorchè si eseguiranno lavori relativi alle

fabbriche, ed agli stabilimenti militari il concorso dei Commissarj di guerra sarà soltanto necessario, quando si tratti di provveder di mobili le caserme nuove, o di far qualche cambiamento per ragion di servizio agli spedali, alle prigioni, ed alle fabbriche destinate a conservare gli effetti militari, i viveri, ed i foraggi, ne' quali casi il suddetto concorso seguirà nella maniera spiegata qui sotto.

5.

Eccettuati i lavori necessarj al mantenimento ordinario d'un edifizio tutti quelli che saranno proposti come indispensabili, ed urgenti per ragion di servizio, nelle fabbriche indicate nell' art. 4 non potranno esser fatti se non se colle formalità che si prescriveranno in appresso.

6.

La necessità, o l'urgenza di fare i detti lavori dovrà esser riconosciuta col mezzo di un processo verbale, che ne esprima i motivi, e che sia firmato dal Capo del Genio, e dal Commissario di guerra, o in loro assenza da quelli, che rispettivamente ne fanno le funzioni.

Nel caso di diversità d'opinione, il parere d'egnuno di essi dovrà essere inserito nel detto processo verbale.

Questo processo verbale sarà fatto in doppia copia; una di esse si trasmetterà al Commissario ordinatore, e l'altra al Direttore del Genio, affinchè questi trasmettano senza indugio in iscritto la loro opinione ragionata al Ministro della guerra insieme coi relativi ricapiti. Il parere del Direttore del Genio sarà sempre accompagnato dalla stima, e dai disegni dei lavori da

eseguirsi. Nel caso d'urgenza riconosciuta dal Capo del Genio, e dal Commissario di guerra il lavoro potrà essere cominciato prima dell'approvazione del Ministro; ma se questa urgenza è riconosciuta solamente da uno di essi, il lavoro non potrà principiarsi che coll'approvazione del Direttore del Genio.

7.

Ogni terreno, edifizio, locale, o stabilimento militare non occupato vien posto sotto la direzione, e vigilanza de' Capi del Genio, i quali saranno responsabili dell'uso, che senza particolare permissione ne verrà fatto, del pari che dei danni, e guasti, che non avranno impediti, o fatti riparare.

8.

Niun edifizio nazionale potrà proporsi per essere destinato ad uno stabilimento militare, e niuna domanda potrà essere fatta per mutar destino ai detti edifizj; se la proposizione non è accompagnata dal parere del Direttore del Genio, e del Commissario ordinatore. Questi pareri faranno conoscere i vantaggi, e gli inconvenienti della disposizione proposta, e il Direttore del Genio, ch'è incaricato d'inviarlo al Ministro vi unirà uno stato estimativo particolarizzato delle spese che il lavoro potrà importare.

Tutti i terreni, o case nazionali, che in questo momento sono addette al servizio militare continueranno ad essere riserbate per quest'uso sino a che il Governo abbia definitivamente stabilito il quadro di tutti gli edifizj nazionali, che debbono impiegarsi per questo servizio.

9.

I Capi del Genio non procederanno alla con-

segna, e al ricevimento di alcun edifizio, terreno, locale, o stabilimento militare, se prima il processo verbale dello stato di situazione di detti luoghi, fatto dal Capo del Genio non sarà firmato dal Commissario di guerra, e da quelli, che faranno la consegna, o da coloro, cui verrà fatta.

TITOLO SECONDO

Conservatori, e Custodi.

10.

Le fabbriche addette all'alloggio delle truppe saranno date in custodia ai Guarda-fortificazioni, e qualora questi non siano in quantità sufficiente saranno affidate ad altri impiegati col nome di Conservatori, e Custodi.

11.

Le nomine dei Conservatori, e Custodi non si faranno, che allorquando le fabbriche a cui questi impiegati devono essere addetti saranno di proprietà nazionale, ed assolutamente stimate fabbriche militari inservienti abitualmente all'alloggio degli Uffiziali, e de' soldati d'ogni grado, e ad uso di scuderia per i cavalli; non ne verranno stabiliti nelle altre fabbriche, le quali, o servano ad uso della Gendarmeria, o sieno soltanto per accidente destinate ad uso militare.

Non verranno nominati de' Conservatori, che per quei comuni dove vi siano stabilimenti che portino il bisogno non meno di tre Custodi, a senso dell'art. 15. infrascritto.

12.

Per ridurre gli impiegati incaricati della vigilanza sugli edifizj militari al numero strettamente necessario alla sicurezza, ed alla conservazione delle fabbriche militari, il Capo del Genio d'ogni Piazza presenterà uno stato degli impiegati che è indispensabile di mantenere; questo stato sarà inviato all'Ispettore Generale del Genio al più tardi un mese dopo la diramazione del presente regolamento, per essere in seguito rimesso al Ministro della guerra.

13.

I Conservatori, ed i Custodi dovranno essere cittadini della Repubblica Italiana. I Direttori di fortificazione proporranno ciascuno nella rispettiva direzione quei soggetti che riputeranno più idonei per le incumbenze di Conservatori, e di Custodi, ed accompagneranno le loro proposte al Generale Ispettore del Genio, corredate dei ricapiti che giustifichino l'idoneità degli aspiranti, e l'Ispettore del Genio, le innoltrerà colle sue osservazioni al Ministro della guerra.

Gl'impieghi di Conservatore, e di Custode non sono permanenti, e cessano di loro natura al cessar del bisogno, senza che gl'impiegati abbiano diritto a nuovo impiego.

14.

I Guarda fortificazioni, Conservatori, e Custodi saranno tenuti di lasciar entrare nelle fabbriche militari non occupate da truppe il Comandante d'armi, ed il Commissario di guerra, allorchè si presenteranno per esaminare lo stato di questi edifizj: L'Uffiziale del Genio ne sarà ogni volta prevenuto.

Gli Uffiziali del Genio, i loro commessi, i Conservatori, Guarda-fortificazioni, e Custodi avranno sempre libero l'accesso agli edifizj militari occupati dalle truppe tanto per visitarli, quanto per farvi eseguire i lavori necessarj di riparazione.

15.

I Custodi saranno divisi in tre classi. La prima sarà per la custodia di uno o più stabilimenti separati che abbiano da 80. a 100. stanze comprese le scuderie.

La seconda classe sarà per la custodia di uno o più stabilimenti che contengano da 60. a 80 camere comprese le scuderie. La terza classe sarà per la custodia di uno stabilimento o stabilimenti contenenti dalle 40. alle 60 camere compresevi pure le scuderie.

16.

Indipendentemente dai Custodi particolari degli stabilimenti, sarà nominato e fissato nella Piazza il Conservatore degli edifizj militari, i di cui doveri ed attribuzioni saranno indicati nel titolo seguente.

17.

Verrà determinato in ogni caserma l'alloggio del Custode all'ingresso della porta, ed a pian terreno. Esso sarà composto di una camera, e di uno stanzino, o di due camere, mancando quest'ultimo.

L'Uffiziale del Genio, ed il Commissario di guerra si concerteranno fra loro per la scelta di questi alloggi, i quali non saranno guarniti di alcun mobile appartenente alla Repubblica.

18.

I Conservatori saranno tenuti di portare l'uniforme di Guarda-fortificazione di prima classe, e per ciò che riguarda gli stabilimenti militari confidati alla loro vigilanza saranno soggetti al regolamento emanato per il servizio de' Guarda-fortificazioni.

19.

I Custodi degli edifizj militari non porteranno uniforme; essi avranno semplicemente un distintivo per farsi conoscere nel esercizio delle loro funzioni; questo segno sarà determinato in appresso dal Ministro della guerra.

20.

Il trattamento dei Conservatori non potrà eccedere quello degli attuali Guarda-fortificazioni di prima classe, ed il trattamento dei Custodi, quello dei Guarda-fortificazioni di terza classe.

TITOLO TERZO.

Doveri dei Conservatori. e Custodi.

Art. 21.

I Conservatori saranno incaricati dei dettagli d'alloggio; dirigeranno i Custodi nell'esercizio delle loro incumbenze, e si procureranno tutte le notizie, e schiarimenti necessarj sulla distribuzione e sul movimento degli alloggi.

22.

I Conservatori saranno sempre presenti alla distribuzione dell'alloggio, che si farà all'arrivo di una truppa, ed alla evacuazione quando essa parte; saranno particolarmente responsabili verso

il Commissario di guerra in ciò che riguarda il dettaglio dell'alloggio, e verso l'Ufficiale del Genio per quanto concerne la conservazione de' locali.

23.

I Commissarj di guerra essendo specialmente incaricati, e responsabili dell'impiego degli alloggi militari secondo i doveri del proprio istituto, ed a norma de' veglianti regolamenti, si procureranno al più presto dai rispettivi Conservatori lo stato generale di tutti gli alloggi tanto degli Ufficiali, che de' sotto-Ufficiali, e soldati compresi nel circondario loro attribuito.

Di tale stato ne sarà rimesso un doppio all'Ufficiale del Genio più anziano che si troverà nella Piazza. Detto stato sarà conforme ai modelli N. 1., e 2. annessi al presente regolamento.

24.

I Commissarj di guerra di concerto coll'Ufficiale del Genio, ed in concorso di un' Ajutante di Piazza, si porteranno negli edifizj militari per verificare i suddetti stati colla formazione di due processi verbali.

Il primo di questi processi concernerà la descrizione, ed il metodo con cui sono quegli occupati: Il secondo descriverà le *risorse* che potessero offrire gli edifizj stessi in caso di bisogno, tanto pei cambiamenti ed accrescimenti, di cui fossero essi suscettibili, quanto col far ristringere i letti in ciascuna camera, se il locale lo permette, e tutto ciò all'oggetto di potersi assicurare del massimo numero di soldati, che ciascun locale può contenere in caso di bisogno.

Il secondo processo sarà necessario solo

allorquando l'Uffiziale del Genio sarà d'accordo col Commissario di guerra sulla convenienza, e possibilità di tali cambiamenti.

25.

Il Commissario di guerra spedirà in duplo all'Ordinatore i due processi suddetti, e di questi ne verrà rimesso uno dallo stesso Ordinatore al Ministro della guerra.

Ne verranno pure rimesse due copie all' Uffiziale del Genio, il quale ritenendone una per se, trasmetterà l'altra al Direttore delle fortificazioni, per avere l'approvazione dei lavori, che potessero occorrere.

26.

L'Uffiziale del Genio darà gli ordini necessarj perchè al più presto tutte le camere, scale, ed altri locali delle caserme, ed alloggi degli Uffiziali siano numerizzati con ordine progressivo.

Sarà di lui cura nei locali d'alloggio d'Uffiziali di far inscrivere il grado, a cui son destinati ciascuna stanza, od appartamento.

27.

Dopo che lo stato di ciascun corpo di caserma, alloggio d'Uffiziali, od altro stabilimento militare disponibile sarà definitivamente compilato, il Commissario di guerra incaricato della polizia delle fabbriche militari, ne trasmetterà un doppio all'Ordinatore.

Il Commissario ordinatore dopo riuniti gli stati particolari ne formerà uno generale, che unitamente alle sue osservazioni innoltrerà in copia al Ministro della guerra.

28.

Il Custode di ciascuna caserma rimetterà il

primo giorno d'ogni *decade* al Conservatore uno stato di tutti i movimenti accaduti durante la *decade* precedente nella caserma, della di cui vigilanza sarà egli incaricato. Tale stato sarà conforme alle module N. 3., e 4.

29.

Il Conservatore terrà pure dei controlli separati per ciascheduna caserma a norma degli stati di movimento ch'egli è in dovere di verificare. Sui detti controlli saranno portate tutte le mutazioni giornaliere, ed essi dovranno essere conformi ai modelli 5., e 6.

30.

Sarà obbligo del Conservatore di rimettere il primo giorno di ciascuna *decade* al Commissario di guerra, ed all'Ufficiale del Genio uno stato che presenterà il riassunto della situazione d'alloggio, onde si possa conoscere il numero delle stanze, che sono occupate, e quelle che sono vacanti. Tale stato sarà conforme alle module N. 7., e 8.

TITOLO IV.

Della vigilanza sulle Caserme, manutenzione, e proprietà delle medesime.

31.

I Comandanti delle Piazze, e posti ove trovansi fabbriche addette all'alloggio militare, e sotto di loro gli Ajutanti di Piazza, avranno la vigilanza su questi stabilimenti per mantenervi colla loro autorità quell'ordine, che a termini del presente regolamento deve regnarvi.

32.

Essi terranno man forte. perchè il Tenente, o sotto-Tenente di ciascuna compagnia di ogni corpo della guarnigione faccia regolarmente due visite al giorno nelle camere; corritoj, e scale occupate dalla sua compagnia, onde assicurarsi che tutti questi luoghi siano tenuti colla più grande decenza. La prima visita verrà fatta alla mattina un'ora dopo che la truppa sarà levata, e la seconda verso le 4. della sera.

33.

L'Ufficiale di visita d'ogni compagnia esigerà che i letti siano rifatti tosto alzata la truppa, che le caserme siano subito spazzate, e ripulite, che le finestre rimangano aperte per un tempo convenevole, secondo la stagione, onde possa rinnovarsi l'aria, e che tutte le altre disposizioni portate nel presente regolamento siano giornalmente, e puntualmente eseguite.

34.

Indipendentemente dall'Ufficiale di visita per compagnia sarà fatta la nomina ogni giorno alla parata della guardia di uno, o due Capitani secondo la forza della guarnigione per fare la visita generale delle caserme, e degli alloggi militari della Piazza; questi Uffiziali del corpo della guarnigione saranno presi per turno come per gli altri servizj.

35.

Il Capitano, o i Capitani incaricati dalla visita generale saranno personalmente responsabili verso il Comandante della Piazza dell'esecuzione del presente regolamento; gli Uffiziali di visita delle compagnie lo saranno ai Capitani di

visita della guarnigione, e del corpo; i Sergenti maggiori, o quelli che ne fanno le funzioni lo saranno agli Uffiziali di visita delle rispettive compagnie, e finalmente i Capi-camera lo saranno ai Sergenti maggiori.

36.

I Capitani incaricati della visita generale degli alloggi militari della guarnigione, si trasferiranno nelle caserme verso le ore 11. del mattino. L'ispezione degli alloggi pegli Uffiziali avrà luogo dalle 9. alle 11.

37.

Gli Uffiziali rimetteranno immediatamente al Comandante d'armi, od all'Ajutante di Piazza il risultato sommario per iscritto della loro visita, ed in caso di negligenza per parte loro saranno puniti coll'arresto.

38.

Il Comandante della Piazza farà egli stesso, o farà fare da' suoi Ajutanti quel numero di visite, che crederà necessario per assicurarsi del buon ordine, e della nettezza degli alloggi, verificando i rapporti, che gli saranno stati fatti dai capitani di visita.

Nelle visite che farà senza darne avviso, si farà accompagnare da un Sergente di quelle compagnie, le camere delle quali vorrà visitare.

39.

La polizia degli alloggi militari, appartenendo ai Commissarj di guerra dovranno i medesimi essere immediatamente istruiti di tutti i movimenti che potessero aver luogo nel loro circondario, nè potrà ordinarsi alcun movimento di questa natura, senza che i medesimi siano preventivamente avvertiti dal Comandante d'armi.

40.

I Commissarj di guerra, i Comandanti, ed Ajutanti di Piazza dovranno concertarsi insieme per tutto ciò che concerne l'ordine, o la nettezza delle caserme non che per la conservazione delle *forniture*; gli Ufficiali del Genio si concerteranno parimenti con essi per ciò che risguarda le riparazioni e manutenzioni de' locali.

Ogniqualvolta il Comandante di Piazza, il Commissario di guerra, o l'Ufficiale del Genio crederanno la loro presenza necessaria negli stabilimenti militari, ciascuno di essi ne avvertirà gli altri, e nessuno potrà dispensarsi d'intervenirvi per operare unitamente.

41.

Gli Ufficiali del Genio saranno espressamente incaricati sotto la loro responsabilità d'invigilare, e far invigilare alla conservazione delle caserme e degli alloggi militari appartenenti alla Nazione; essi si concerteranno coi Commissarj di guerra aventi la polizia delle truppe, e delle caserme per le riparazioni urgenti che le circostanze potessero esigere ai fabbricati, ai mobili ed agli utensili da caserma appartenenti alla Repubblica.

42.

Gli effetti da caserma sotto la direzione degli Ufficiali del Genio, sono le rastrelliere d'armi, quelle per le bisacce di pelle, le tavole per riporvi il pane, i tavolotti, e le panche

Quelli che concernono particolarmente i Commissarj di guerra sono i letti, le stufe, e gli oggetti dipendenti.

43.

I Commissarj di guerra daranno agli Uffiziali municipali, ai Generali comandanti ed ai Comandanti di Piazza tutti gli schiarimenti che saranno loro domandati sugli alloggi militari.

I corpi amministrativi o giudiziarj non potranno fare alcuna visità negli stabilimenti, senza prevenirne il Commissario di guerra che li dovrà accompagnare.

Le visite dei corpi amministrativi e giudiziarj, o di qualunque Autorità costituita non saranno mai relative ad alcun ramo d'amministrazione militare, nè potranno aver luogo se non se per oggetti di polizia o di giurisdizione civile.

TITOLO V.

Modo di distribuire gli alloggi.

Art. 44.

Tosto dato l'ordine ad un corpo di movimento da una Piazza all'altra per rimanervi in guarnigione, il Comandante del medesimo spedirà il Quartier-Mastro od un altro Uffiziale destinato dal Consiglio d'Amministrazione per prepararne l'alloggio.

45.

Il Quartier-Mastro od Uffiziale delegato dovrà portarsi subito presso il Comandante della Piazza di destinazione, il quale darà l'avviso al Commissario di guerra, ed all'Uffiziale del Genio per l'allestimento dell'occorrente alloggio.

46.

L'Uffiziale del corpo presenterà al Com-

missario di guerra lo stato della forza effettiva di tutti i sotto Uffiziali e soldati, non che degli Uffiziali colla distinzione dei loro gradi, e coll' indicazione degli ammogliati.

47.

Il Commissario di guerra esaminato il controllo d' alloggio, che gli sarà presentato dal Conservatore riconoscerà dietro iniziativa del Comandante della Piazza il locale più adattato per alloggiare il corpo, e darà gli ordini opportuni al Custode, perchè l'alloggio sia subito preparato.

Si avrà cura nella scelta degli alloggi di preferire i locali che sono da più lungo tempo non occupati.

48.

L' Uffiziale del Genio prevenuto dal Commissario di guerra dell' arrivo della truppa e dell' alloggio destinatole come sopra, ordinerà al Conservatore di accompagnare nella visita e ricognizione dell' alloggio il Quartier Mastro od altro Uffiziale, ed il Custode dovrà prestarsi ad aprire tutte le camere de' locali assegnati.

49.

Il Commissario di guerra nello stabilire il numero delle camere, e scuderie dovrà tenersi allo strettamente necessario, essendogli sotto la di lui risponsabilità proibito qualunque arbitrio nell' estendere l' alloggio al di là del competente secondo i regolamenti.

50.

L' alloggio di ciascun corpo, battaglione o squadrone verrà scelto secondo l' ordine di battaglia delle compagnie.

L' alloggio delle Compagnie sarà stabilito secondo la formazione delle squadre e sezioni.

I Sargenti, Caporali, e Tamburi alloggieranno coi soldati delle loro rispettive compagnie e squadre.

51.

Si affiggerà alla porta di ciascuna camera al di fuori una carta dove saranno iscritti il numero della compagnia, della squadra, ed i nomi de' sott' Uffiziali, e soldati che occupano la camera.

52.

Il Commissario di guerra avviserà pure indilatamente il Magazziniere o Magazzinieri de' letti, ed effetti militari dell' arrivo di un corpo, o distaccamento, indicando rispettivamente la forza tanto degli Uffiziali che de' sotto-Uffiziali, e Soldati, affinchè siano pronte le *forniture* al momento in cui la truppa dovrà occupare l' alloggio.

53.

Il Commissario di guerra rimetterà pure all' Uffiziale delegato lo Stato indicante il numero delle forniture, che sono necessarie per l'alloggio della truppa, previa verificazione dell' esistenza degli effetti.

TITOLO VI.

Attribuzioni, e competenze d' alloggio negli stabilimenti militari d' Uffiziali, funzionarj militari, sotto-Uffiziali e soldati sia in locale che in effetti.

ART. 54.

Gli Uffiziali, funzionarj militari, sotto-Uffiziali e soldati dovranno essere alloggiati negli stabilimenti militari secondo le competenze rispettive che verranno indicate negli articoli seguenti.

55.

In mancanza di locali dovranno preferibilmente alloggiarsi in caserme i sotto-Uffiziali e soldati, poi i sotto-Tenenti, Tenenti, e Capitani, e di mano in mano gli Uffiziali di grado superiore e funzionari militari di modo che gli Uffiziali superiori, come Capi Brigata, Colonnelli, Capi Battaglione, saranno alloggiati negli stabilimenti militari, allorquando gli altri Uffiziali, sotto-Uffiziali e soldati avranno avuto l' alloggio.

56.

I Caporali, Brigadieri, e Soldati alloggeranno nelle stesse camere cogli uomini delle squadre, a cui sono rispettivamente attaccati, così pure i Tamburi di un Battaglione, e i Trombetti di un Reggimento.

57.

I Sergenti, ed i Marescialli d'alloggio di ciascuna compagnia alloggeranno insieme in una stanza separata possibilmente nel centro della compagnia. In mancanza di stanze separate alloggeranno alla testa delle loro suddivisioni.

58.

Il Sergente maggiore egualmente che il Maresciallo d'alloggio in capo, avrà per alloggio insieme col Foriere della compagnia una camera separata dove conserverà l'armamento, e l'abbigliamento degli uomini, che sono all' ospedale.

59.

Il Tamburo maggiore, egualmente che il Trombetta maggiore, avrà col Maestro di musica una stanza separata.

60.

Saranno accordate due stanze ai musici, una per l'alloggio, e l'altra per lo studio.

61.

Gli Ajutanti sotto-Uffiziali avranno una sola stanza insieme quando i battaglioni o squadroni siano alloggiati nello stesso locale, altrimenti ciascuno di loro ne avrà una separata.

62.

Si darà una camera all' artista veterinario per il di lui alloggio, e farmacia.

63.

Ai Maestri sarte, calzolajo, e stivalajo saranno assegnate per ciascuno tre camere, cioè, una per l'alloggio, e lavoro particolare, e le altre due per il lavoro degli operaj rispettivi.

64.

A ciascun Maestro armajuolo, o speronaro, Maestro-sellajo e Maestro *fa calzoni di pelle* saranno assegnate due camere, cioè una per alloggio ed officina particolare, e la seconda per il lavoro degli operaj; per l'armajuolo, o speronaro servirà la seconda anche per la fucina.

65

Per le lavandaje di ciascun battaglione saranno assegnate due camere, e tre per quelle attaccate a ciascun reggimento di cavalleria.

66.

Nell'alloggio destinato per ciascun corpo vi saranno pure due sale, una per iscuola d'armi, e l'altra per il ballo.

67.

In ciascuna caserma saranno destinate una o più stanze per ricevere, e trattare gli ammalati attaccati da leggieri malattie. Per l'infanteria la stanza avrà la capacità di trenta letti, e per i corpi di cavalleria di venti.

68

Vi saranno nelle caserme delle camere separate per alloggiarvi unitamente gli ammogliati.

69.

Sarà pure destinato a ciascun corpo d'infanteria o cavalleria una o più stanze per magazzino d'abbigliamento della capacità di venti a venticinque letti.

Un' altra stanza o più dell'egual capacità sarà pure destinata per magazzino di biancheria, calzatura, e piccol equipaggio.

70.

Vi sarà inoltre un altro locale adattata per servire di magazzino d'armi, il quale avrà le sue rastrelliere capaci per il trentesimo delle armi della truppa al completo.

71.

Le scuderie saranno stabilite in modo da tener separate le compagnie, e gli squadroni.

72.

I cavalli degli Uffiziali saranno alloggiati nelle stesse scuderie di quelli delle compagnie, o squadroni, cui sono attaccati gli Ufficiali.

73.

Per ciascun reggimento di cavalleria vi saranno delle scuderie, dove saranno trattati i cavalli ammalati. Tali scuderie per quanto è possibile dovranno essere isolate, e separate da quelle delle compagnie; ciascuna di esse porterà la capacità di circa 20 cavalli.

74.

Per ciascuno squadrone sarà assegnato un sito chiuso per magazzino di foraggio; dovrà esso avere la capacità di contenere il foraggio per quattro giorni.

75.

Tra una scuderia, e l'altra, od almeno il più vicino possibile alle scuderie vi saranno delle stanze per contenervi le selle, e le briglie. L'accesso, e le porte di tali locali dovranno presentare ai soldati il comodo di ritirare i mentovati effetti colla massima prontezza, e senza alcuna confusione.

76.

Le corti destinate per ammassare il letame dovranno, per quanto è possibile, essere dietro le scuderie, ed in tale distanza di poter possibilmente impedire che il vapore del letame comunichi alle scuderie, e caserme.

77

Nell' interno delle caserme di cavalleria vi saranno gli abbeveratoj per condurvi a bere i cavalli durante l'inverno, e ne' cattivi tempi.

78.

In ciascuna camera di caserma per alloggio vi saranno delle tavole, o asse per porvi il pane, delle rastrelliere per le armi e dei portamantelli, o cappellinaj, il tutto secondo la forza degli uomini di cui sarà capace la stanza: in quelle poi destinate ad uso di magazzino di abbigliamento, equipaggio d'armi, e selle vi saranno le rastrelliere da situarsi, o ridursi secondo l'uso a cui devono servire.

79.

Nelle camere vi saranno pure dei tavolotti di una dimensione capace per quattro o per due uomini in ambi i lati della loro lunghezza, e vi saranno pure delle panche le quali vi dovranno corrispondere.

Il numero de' suddetti effetti dovrà essere proporzionato alla forza degli uomini alloggiati nelle rispettive camere.

80.

I letti da somministrarsi ai sotto-Uffiziali e soldati sono, o a due piazze, o ad una.

I letti ad una piazza saranno dati all' Ajutante sott' Uffiziale, al sergente maggiore, al Maresciallo d'alloggio in capo, al Foriere, al Tamburo maggiore, al Trombetta maggiore, ed al Capo-banda, i quali hanno diritto di dormire separatamente.

I letti a due piazze si daranno agli altri sott' Uffiziali, e soldati, non che a ciascun sott' Uffiziale, e soldato ammogliato.

81.

Il letto a due piazze sarà composto di due cavalletti alti da terra da 12. a 15 pollici misura di Francia (da once 6. 7. a once 8. 3. misura di Milano).

Di tre o quattro tavole della lunghezza prescritta per il letto, e della larghezza corrispondente al letto medesimo.

Di un pagliariccio di tela greggia della lunghezza di 5. piedi e 9 pollici misura di Francia (once 37. 8. di Milano), e di 40. pollici di larghezza misura di Francia (once 21. 10. misura di Milano) riempito di quarantacinque libbre di paglia di frumento, o di segale peso di marco (libbre 29. grosse di Milano) non compresa la tela.

Di un materasso coperto di tela purgata, e riempito di 26. libbre di lana peso di marco (libbre picciole 39. peso di Milano) ben preparata.

Di un guanciale della stessa larghezza del materasso, ma ripieno di quattro libbre di lana peso di marco (libbre 6. peso di Milano), e avente due piedi e mezzo di giro misura di Francia (once 16. 5. misura di Milano).

Di due lenzuoli di tela bianca niente meno che a metà, della lunghezza di otto piedi, e 6. pollici misura francese (once 55. 8. di Milano) e 5. piedi ed 8. pollici di larghezza misura francese (once 37. di Milano.)

E finalmente di una coperta di lana bianca o griggia pesante nuova da dieci a dodici libbre peso di marco (libbre picciole 15. a 18. di Milano) avente 8. piedi, e sei pollici di lunghezza misura francese (once 55. 11. di Milano), e sei piedi ed otto pollici di larghezza (once 43. 8. di Milano).

82.

Il letto ad una piazza sarà di larghezza due terzi del letto a due piazze, ma questo pure eguale all' altro in altezza, ed in lunghezza.

83.

La paglia sarà rinnovata ogni sei mesi di servizio, ed anche più spesso ogniqualvolta, previo regolare processo di perizia sia comprovato che la qualità non porti la durata sopra prescritta.

84.

I lenzuoli saranno cambiati, e purgati ogni quindici giorni nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto, e negli altri mesi, ogni venti, ed in qualunque tempo ad ogni cambiamento di guarnigione.

85.

I materassi non si porranno in servizio, se non se con lana lavata, scardassata, e convenientemente preparata.

Ogni anno poi, e regolarmente nel mese di Giugno dovrà esser purgata la tela de' materassi, e la lana ribattuta, e in quelli rimessa nella quantità prescritta di libbre ventisei.

86.

Non sarà somministrato alcun effetto, che abbia servito per i militari intaccati da scabbia, da mal venereo, o da qualche mal contagioso, se prima non sarà provato che ne sia stato eseguito uno spurgo diligente.

87.

Se i malati intaccati dalle malattie sopra indicate si risanassero durante la permanenza del corpo in una Piazza, dietro domanda del Quartier-mastro certificata dall' Uffiziale di sanità sarà rinnovata la *fornitura*.

88.

Sarà dovere del Magazziniere di tenere in separato locale gli effetti, che sono stati in servigio de' soldati intaccati dai suddetti mali.

89.

Le competenze d'alloggio degli Uffiziali e funzionarj militari sia per i locali sia per gli effetti mobili sono quelle, che classificate per gradi trovansi descritte nell' unito stato num. 9.

90.

Ciascun letto d' Uffiziale ad una piazza sarà composto d'un fondo di legno, di un pagliariccio, di due materassi, di un capezzale, e di due coperte di lana bianca durante la stagione d'inverno, e di una sola per le altre stagioni, di due lenzuoli di tela bianca di lino, e di una sopra-coperta di filosello.

91.

Il fondo da letto sarà elevato da terra da 12. a 15 pollici, cioè da once 6. e mezzo, a 8. e un quarto misura milanese, e per le altre dimensioni sarà proporzionato a quelle del pagliariccio.

92.

Il pagliariccio sarà di tela liscivata colla dimensione di sei piedi in lunghezza, ossia a misura milanese braccia 3., once 3. e tre quarti, e di tre piedi ossiano braccia 1., once 7. punte 7. e mezzo in larghezza.

93.

Ciascun pagliariccio conterrà trenta libbre di paglia, peso di marco, ossia libbre piccole di Milano 45., la quale sarà rinnovata ogni sei mesi, e più spesso, quando con regolare processo verbale sarà comprovato il bisogno del cambio per la qualità della paglia.

94.

I due materassi saranno coperti di buon *rigatino* o di tela di *roven bleu* o verde.

Ciascun materasso conterrà 26. libbre di lana peso di marco che di Milano sono libbre piccole 39. di buona qualità detta barbaresca, o di Scutari, così che tutti due uniti dovranno pesare 52. libbre (78. di Milano), non compresa la fodera; avranno essi la lunghezza, e larghezza del pagliariccio. Il capezzale sarà di *tarliggio*, e guarnito di cinque libbre peso di marco di piuma, o lana, cioè libbre pic.e di Milano 7. e mezza.

95.

I materassi ed i capezzali non si porranno in servizio, se non con lana scardassata e bene preparata. Ogni anno poi e regolarmente nel mese di Giugno la tela di essi dovrà essere purgata e la lana ribattuta, e rimessavi nella quantità come sopra rispettivamente prescritta.

96.

Le coperte di lana bianca fina avranno la lunghezza di 7. piedi, e 4 a 6. pollici, a misura milanese di braccia 4. punti 3. a braccia 4. once 1. punti 4., e la larghezza di 5. piedi e 4. o 6 pollici, che di Milano sono braccia 2., once 11. a braccia 3. punti 1.

97.

Le lenzuola saranno di tela bianca di lino, o di canape, ed avranno la lunghezza: quelle di due piazze di braccia 5. sopra 3. ed once 9. di larghezza, ossia piedi 9. pollici 2. e mezzo di lunghezza sopra piedi 6. pollici 10. e mezzo di larghezza: quelle ad una avranno l'egual lunghezza, e la larghezza di braccia 2. e mezzo circa di Milano, ossia piedi 4. pollici 7. ed un quarto.

98.

Dal primo di Maggio sino all' ultimo di Settembre saranno essi cambiati e lavati in bucato

ogni quindici giorni, e dal primo di Ottobre all' ultimo di Aprile ogni tre settimane.

99.

I letti a due piazze avranno la stessa lunghezza di quelli sopra descritti, e la larghezza della metà di più.

Questi letti a due piazze saranno somministrati agli Uffiziali superiori, ed a tutti gli ammogliati.

I letti degli Uffiziali superiori saranno distinti nella qualità degli articoli che li compongono.

100.

I tavolotti delle camere saranno di legno di quercia, ed avranno i rispettivi cassettini.

Le sedie potranno anche essere guarnite di paglia.

101.

Le salviette, o asciugatoi si cambieranno, e purgheranno una volta per settimana.

102.

I letti e le *forniture* pei domestici tanto per la qualità, quanto per le diverse competenze saranno del tutto conformi a quelle dei soldati, come agli articoli 81 e 82.

103.

Nei giorni indicati per il cambio della biancheria gli Uffiziali manderanno col mezzo di persone sicure, di cui essi risponderanno, al magazzino de' mobili, la biancheria sucida per levare la spurgata.

104.

L'Uffiziale della Direzione d'artiglieria sarà alloggiato nei locali addetti all'arsenale ogni qualvolta non siano giudicati necessarj alla conservazione degli attiragli da guerra.

Se nell'arsenale vi sono più alloggi, potranno essi accordarsi agli altri Ufficiali della Direzione.

105.

Il Custode d'artiglieria sarà alloggiato nell' arsenale in preferenza di qualunque Ufficiale.

106.

Non potendo gli Uffiziali della Direzione essere alloggiati nell' arsenale, sarà loro corrisposta l'indennità.

107.

I Comandanti delle scuole del Genio e dell' artiglieria avranno l'alloggio in natura come pure gli allievi.

108.

I Guarda-fortificazioni, e tutti gli Impiegati addetti alle medesime saranno alloggiati in natura, come gli altri sott' Uffiziali e soldati.

109.

In tempo di pace non saranno assegnati alloggi in natura ai Generali, agli Ajutanti Comandanti, Aggiunti, Uffiziali del Genio ed Artiglieria senza truppa, eccetto quelli indicati qui sopra.

110.

Gli Ispettori, e sotto-Ispettori alle rassegne, Commissarj ordinatori, Commissarj di guerra, ed Uffiziali di sanità impiegati negli ospedali militari, si procureranno l'alloggio mediante l'indennità competente al rispettivo grado.

111.

Nelle Piazze di primo ordine, e nelle Cittadelle forti, e posti militari, i Comandanti, ed Ajutanti di Piazza saranno alloggiati in natura.

Il loro alloggio non sarà fissato che dopo il completo accasermamento delle truppe della guarnigione, e la destinazione degli stabilimenti necessarj al servizio della Piazza, o posto forte.

112.

Nelle altre Piazze i Comandanti ed Ajutanti riceveranno l'alloggio in denaro a norma de' regolamenti.

I Segretarj di Piazza saranno tutti alloggiati in natura.

113.

Gli Uffiziali di sanità saranno pareggiati nella competenza d'alloggio agli altri Uffiziali di linea secondo il rispettivo grado.

114.

L'Economo di ciascuno spedale avrà per alloggio suo, e degli ufficj suoi tre camere ed una di più per un aggiunto, quando lo spedale abbia la forza di 1200. ammalati, o maggiore.

115.

Se la farmacia si troverà nell'interno dello spedale sarà accordato allo speziale, ed aggiunto l'alloggio competente al rispettivo grado.

116.

Vi sarà una camera per alloggio dei due infermieri maggiori.

Una per il portinajo, una pel cuciniere.

117.

Vi sarà in ciascuno Spedale una camera grande, in cui unirsi il Consiglio d'Amministrazione.

Un' altra pure sarà data agli Uffiziali di sanità, che sono di guardia.

118.

Vi sarà un locale per il corpo di guardia,

e si destineranno una o due camere per l'ufficio dei commessi all' entrate.

Una pel portiere.

119.

Sarà assegnata una camera per alloggio del magazziniere de' sacchi, ed altra grande ad uso di magazzino.

120.

Al magazziniere generale degli effetti dello spedale saranno assegnate

Due camere pel di lui alloggio.

Una per quello degli aggiunti.

Una per gli ufficj.

Una pel portinajo.

Ed una per gli operaj.

Le ultime due camere però si daranno solo quando il magazzino sarà separato dallo spedale.

121.

Il Magazziniere delle distribuzioni avrà per alloggio due camere, una per lui e l'altra per l'ufficio.

122.

Nelle Piazze murate ai magazzinieri di effetti militari saranno assegnate due sole camere, una per l'alloggio, e l'altra per l'ufficio.

123.

Pei magazzinieri generali sarà fatto l'assegno fissato per quelli degli spedali militari all'art. 120.

124.

Nelle Piazze forti la guarnigione delle quali oltrepasserà 4m. uomini, saranno assegnate al magazziniere degli approvisionamenti d'assedio dei generi secchi e liquidi due camere, ed una terza per li di lui aggiunti.

125

In tempo di pace sarà accordato l'alloggio in natura agli impiegati militari quì sottonotati.

126.

Nelle piazze la forza della cui guernigione sarà di 3m. uomini si assegneranno per alloggio ed ufficio dell' Ispettore in capo de' viveri due camere, ed eccedendo la forza suddetta, una terza per il di lui aggiunto.

127.

Agli impiegati nel magazzino di distribuzione saranno date due camere per alloggio, e distribuzione, ed una terza, quando la guarnigione abbia più di 300. cavalli.

128.

Ai fornaj una camera, ed una ai maestri operaj.

129.

Al magazziniere si darà l'alloggio come all' Ispettore, ed una camera per gli operaj.

TITOLO VII.

Consegna de' Locali, ed effetti tanto infissi, che mobili, e da letto.

ART. 130.

In conformità del disposto nell' art. 48. il Conservatore, ed il Custode in compagnia dell' Uffiziale incaricato dell' alloggio visiteranno tutte le camere e scuderie assegnate per rilevare lo stato dei rispettivi locali, camere, porte, finestre, vetri ec., e le piccole riparazioni che potessero occorrere a carico della Nazione.

131.

Nella stessa visita sarà pure riconosciuto il numero, e lo stato degli effetti, ed utensili da caserma, come tavole, panche, asse da pane, rastrelliere d'armi, e da scuderia, portamantelli, o cappellinaj ec.

132.

Eseguitasi la visita, l'Uffiziale rimetterà al Conservatore l'atto di ricognizione del numero delle camere, scuderie ec., e degli effetti in esse rispettivamente esistenti coll'indicazione dello stato, in cui quelli si ritrovano.

133.

Insorgendo nella visita qualche difficoltà sul ricevimento dei locali, ed effetti, saranno chiamati il Commissario di guerra, e l'Uffiziale del Genio per appianarla.

134.

Qualora gli effetti, ed utensili delle caserme appartenessero ad un appaltatore, in tal caso saranno nominati due periti, cioè uno dall'Uffiziale, e l'altro dall'appaltatore per riconoscerne la qualità, ed in caso di discrepanza nei giudizi; un terzo perito da nominarsi dal Commissario di guerra scioglierà la questione.

Anche in questo caso l'Uffiziale rimetterà l'atto di ricezione al delegato dell'appaltatore, ed al Custode.

135

Il metodo prescritto dagli articoli precedenti rapporto alla consegna de' locali, ed effetti ad uso dei sotto-Uffiziali, e soldati, sarà egualmente osservato per la consegna degli alloggi agli Uffiziali.

136.

Il Quartier-mastro o l'Ufficiale destinato a farne le veci procederà colla maggior sollecitudine in concorso del magazziniere de' letti militari, ed in presenza del custode alla ricognizione, e ricevimento delle panche, e tavole da letto, e dei pagliaricci esistenti nelle camere destinate all'alloggio de' sotto-Ufficiali, e soldati. Di tali effetti ne sarà da lui rilasciata una ricevuta al magazziniere.

137.

Il Quartier-mastro, od Ufficiale suddetto in presenza del magazziniere de' mobili, degli Ufficiali, e del custode riconoscerà, e riceverà tutti i locali, ed effetti infissi, e mobili esistenti negli alloggi assegnati a ciascun Ufficiale del corpo, o distaccamento che arriva.

Egli apporrà la ricevuta a piedi dello stato degli effetti contenuti in ciascuno degli alloggi.

La ricevuta sarà consegnata al magazziniere, e le chiavi di ciascun alloggio saranno ritirate dall'Ufficiale suddetto di mano in mano che si eseguirà la consegna.

138.

Gli stati degli effetti mobili, che dovranno contenere il numero di quelli, di cui ciascuna stanza sarà guernita, dovranno esser riempiti in presenza del detto Ufficiale, del magazziniere, e del custode.

Saranno essi conformi al modello N. 10. e fatti in doppio; una copia resterà presso l'Ufficiale, e l'altra sarà data al magazziniere, com' è prescritto all'articolo precedente.

139.

Ogniqualvolta non vi fossero tutti gli effetti

mobili, l'Uffiziale procurerà i mancanti dal magazzino, e rilascerà una ricevuta provvisoria degli esistenti.

140.

Arrivata la truppa, l'Uffiziale incaricato di ricevere l'alloggio unirà i Sergenti maggiori, o Marescialli d'alloggio in capo di tutte le compagnie, e secondo la rispettiva forza, farà loro dare dal Custode le chiavi della camera, o delle camere assegnate a ciascheduna di esse coll'ordine portato dagli art. 47 e 48.

I Sergenti maggiori, o Marescialli d'alloggio in capo si occuperanno subito di farne la ripartizione.

141.

Distribuiti gli alloggi alle compagnie, ciascun Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio in capo ordinerà, che un numero sufficiente d'uomini lo accompagni al magazzino dei letti militari per ricevere gli effetti occorrenti al compimento de' letti della sua compagnia.

Tutti i distaccamenti partiranno in buon ordine, e si recheranno al magazzino sotto la scorta del Quartier mastro, o di un Ajutante.

142.

La distribuzione delle *forniture*, si farà sempre per compagnia in presenza del Quartiermastro, o di un Uffiziale nominato specialmente dal Consiglio amministrativo del corpo, e del Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio in capo di ciascuna compagnia.

Sarà dovere di ambidue di esaminare con attenzione gli effetti avanti di riceverli, nè si riceveranno da loro, se non quelli, che sono

in buono stato, e conformi al regolamento.

143.

Ultimata la distribuzione delle *forniture*, ciascun Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio in capo ricondurrà il suo distaccamento alla caserma collo stesso buon ordine, ed avrà cura che gli effetti non siano trascinati per terra, nè posti sulla strada.

144.

Il Quartier-mastro, o chi ne fa le funzioni, terrà una nota esatta del numero degli effetti consegnati, e rimetterà al magazziniere una ricevuta dettagliata della quantità de' materassi, dei capezzali, delle lenzuola, e delle coperte consegnate dal magazzino coll' indicazione esatta delle qualità da definirsi per classi cioè, *buoni*, *usati*, e *vecchj*.

Tale indicazione dovrà essere rilevata anche sulle ricevute parziali di ciascuna camerata, e rispettivamente di ciascuna compagnia.

145.

Il Quartier-mastro poi da ciascun Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio ritirerà una ricevuta particolare pure dettagliata della quantità d'effetti consegnati alle rispettive compagnie.

146.

Simile ricevuta parziale dettagliata sarà rilasciata al Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio dai rispettivi capi-camera.

147.

Il Quartier-mastro terrà un registro diviso per compagnia su cui sarà inscritto il numero delle *forniture* ricevute dal magazzino.

Tale registro conterrà il carico, e lo scarico, e sarà conforme al modello num. 11.

148.

Il Capitano di ciascuna compagnia accompagnato da un Sergente maggiore il primo giorno d'ogni decade verificherà il numero, e lo stato de' letti occupati dalla sua compagnia nelle caserme, ed innoltrerà il rapporto relativo al Comandante del corpo che lo passerà al Comandante d'armi.

149.

Il Quartier-mastro od Uffiziale delegato avrà cura per proprio scarico di farsi rimettere da ciascun Uffiziale che di mano in mano egli alloggierà, una ricevuta a piedi dello stato che avrà conservato comprovante l'esistenza degli effetti contenuti nell'alloggio.

Quando egli avrà unito tutte le ricevute in numero eguale a quelle da lui rilasciate al magazziniere, allora farà il cambio colle sue, che ritirerà dal detto magazziniere, contro la consegna di quelle degli Uffiziali.

TITOLO VIII.

Riconsegna de' locali, e degli effetti infissi, e mobili.

ART. 150.

Allorchè il Comandante d'armi avrà ricevuto l'avviso che un corpo, o distaccamento di truppa deve lasciare la guernigione, ne preverrà subito il Commissario di guerra, e l'Uffiziale del Genio, onde siano da loro rispettivamente date

le disposizioni per la partenza, e per la riconsegna de' locali, ed effetti.

151.

Il Comandante del corpo nel giorno avanti della partenza ordinerà di far trasportare le *forniture* al magazzino collo stesso modo, ed ordine con cui furono esse levate, come viene prescritto nell' art. 143.

152.

Gli effetti da letto devono essere riconsegnati ai magazzini direttamente dai corpi, o distaccamenti, od a loro spese con qualunque altro mezzo.

153.

Resteranno però nelle caserme, e rispettive camere i fusti da letto, i pagliaricci ripieni, le panche, e tavole, di cui sarà fatta una particolare ricognizione.

154.

Se la partenza non fosse stata preveduta, motivo per cui la summentovata operazione non si fosse potuta eseguire nella vigilia, in tal caso verrà eseguita nello stesso giorno della partenza.

155.

Qualora poi il corpo dovesse partire al momento, il Comandante del medesimo lascerà un Uffiziale delegato dal Consiglio d' amministrazione con un Sergente di ciascuna compagnia, ed un distaccamento d' uomini sufficiente per eseguire la mentovata operazione.

156.

Sarà indicata l' ora della riconsegna delle *forniture* al Commissario di guerra, che ne darà avviso al magazziniere.

Questi poi disporrà un locale per riceverli, e nominerà un perito, onde in concorso di un altro da proporsi dal Quartier-mastro, od Uffiziale delegato si possa procedere alla verificazione.

157.

Ciascuna specie d'effetti sarà numerata dal Sergente maggiore in presenza del Commissario di guerra, del Quartier-mastro, o di chi ne fa le funzioni, e del magazziniere.

Lo stato degli effetti sarà esaminato separatamente dai rispettivi periti, che stimeranno le deteriorazioni occorse.

Il Quartier-mastro terrà una nota della compagnia, o della camerata, a di cui carico sarà portata la deteriorazione.

Sarà particolare cura del Quartier-mastro, od Uffiziale, e dei Sergenti maggiori di usare tutta la precisione acciò le note siano classificate per camerata, e sarà dovere del Commissario di guerra di vigilare sulla perizia dei deterioramenti, onde tutelare l'indennizzazione del soldato.

158.

Se dal confronto delle ricevute di consegna collo stato di riconsegna risultassero delle mancanze di effetti, in tal caso i periti pronuncieranno sul valore, ritenendo gli effetti mancanti come buoni, ma pur di questi dovrà ritenersi una particolar nota colle discipline prescritte per le deteriorazioni nell'art. precedente 157.

159.

Tosto che sarà eseguita la riconsegna delle *forniture* da letto al magazzino, si procederà a quella dei fusti, e pagliaricci, delle tavole, e panche nella caserma, rilevando le mancanze, e i detrimenti

in tutto col metodo, e colle discipline prescritte per le *forniture* da trasportarsi al magazzino.

160.

Avuto l'ordine di partenza, il Comandante del corpo, o distaccamento, avanti di unirlo sotto le armi, ordinerà a tutti gli Uffiziali, che sono alloggiati in camere di stabilimenti militari di deporre le chiavi de' loro rispettivi alloggi nelle mani dell' Uffiziale incaricato della riconsegna del locale e delle *forniture*.

161.

Il magazziniere de' mobili ad uso degli Uffiziali portatore degli stati parziali di consegna degli effetti di ciascun alloggio si recherà col Quartier mastro, od Uffiziale delegato nei rispettivi alloggi, per verificare col confronto de' suddetti stati l'esistenza degli effetti, e lo stato in cui essi si ritrovano.

A misura che ne farà la verificazione noterà a piedi degli stati il valore dei deterioramenti, e degli effetti mancanti.

162.

Il valore delle deteriorazioni, e dispersioni d'effetti da Ufficiale sarà stimato dagli stessi periti, e nelle stesse forme prescritte per gli effetti, e letti da caserma, come agli articoli 157, e 158.

163.

Sarà cura dell' Uffiziale del Genio di partecipare la partenza della truppa al Conservatore, affinchè questi, dopo eseguita la consegna degli effetti mobili, si porti coll' Uffiziale delegato, e col custode alla visita delle caserme per verificare lo stato dei locali, e degli infissi, e rilevandovi de' guasti, o deterioramenti non provenienti da

cause ordinarie, faccia stimare l'importo delle relative riparazioni.

Lo stesso sarà eseguito negli stabilimenti d'alloggio per gli Uffiziali.

Tale operazione dovrà eseguirsi in presenza anche del Commissario di guerra, e dell' Uffiziale del Genio, e colle discipline prescritte per la riconsegna delle *forniture*.

164

Allora quando saranno ultimate le operazioni di riconsegna degli effetti, e letti de'sotto Uffiziali, e soldati, com' è prescritto negli articoli 151., e seguente, il Commissario di guerra compilerà indilatamente un processo verbale, in cui sarà indicato il numero, la specie, la qualità, e la classe degli effetti danneggiati, o mancanti, coll' indicazione del valore pronunciato dai periti, i quali stimeranno i mancanti come buoni, giusta il prescritto nell'art. 158.

Tale processo verbale dovrà essere fatto sul luogo, e sottoscritto dal Quartier mastro, o dall' Uffiziale delegato, dal magazziniere, e dai periti, e sarà riveduto dal Commissario di guerra.

Simile processo verbale, e colle stesse forme sarà separatamente compilato per la riconsegna degli effetti mobili degli Uffiziali, non che per i letti de' loro domestici, coll' intervento del rispettivo magazziniere.

165.

Per la riconsegna de' locali tanto ad uso di casermaggio, quanto d' alloggio pegli Uffiziali, sarà pure compilato processo verbale particolare coll' indicazione dell' importo de' guasti non dipendenti da cause ordinarie, e naturali.

Tale processo dovrà essere formato dal Capitano del Genio sul luogo, sottoscritto dal Quartier-mastro, od Uffiziale delegato, dal Conservatore, o Custode, e riveduto dal Commissario di guerra.

166.

I processi verbali di riconsegna da compilarsi nel caso di rilevata deteriorazione, o dispersione di effetti da letto saranno formati in quintuplo. Una copia sarà rimessa al magazziniere, un'altra al Quartier-mastro, od Uffiziale delegato, e tre resteranno presso il Commissario di guerra, che ne inoltrerà due al Commissario ordinatore.

Lo stesso sarà praticato per gli effetti mobili ad uso degli Uffiziali.

167.

I processi verbali poi di riconsegna di locali, e di effetti da caserma, anche per l'alloggio degli Uffiziali, da farsi nei rispettivi casi di guasti, o deterioramenti saranno in sestuplo. Una copia sarà rimessa al Custode, una al Quartier-mastro, due si rimetteranno all' Uffiziale del Genio, e due resteranno presso il Commissario di guerra, che dovrà trasmetterne una al Commissario ordinatore. Qualora poi gli effetti fossero appaltati, si osserverà quanto viene prescritto nell'art. precedente.

168.

Per gli alloggi delle truppe di passaggio, all' oggetto di tutelare l' interesse dei Comuni, e de' particolari riguardo al reintegro dei danni, che loro potessero derivare per guasti ai locali, od effetti, o per perdite di questi ultimi, resta prescritto che si debbano possibilmente praticare per le consegne, e riconsegne le disciplina stabilite

nei precedenti titoli VII. e VIII., e per la reintegrazione quelle, che verranno inferiormente precisate al titolo IX.

TITOLO IX.

Modo di reintegrare i guasti, e le dispersioni.

Art. 169.

Tutti i processi verbali perchè siano ammessi come ricapiti legali, ad effetto di ripetere il rimborso della somma, a cui ammonteranno i deterioramenti, e le dispersioni degli effetti da letto, ed altri tanto mobili, quanto infissi, e i guasti occorsi ai fabbricati dovranno essere sottoscritti dal Commissario ordinatore dopo regolare ricognizione.

170.

Il Quartier-mastro avendo fondi sarà obbligato di soddisfare indilatamente l'ammontare dei guasti, e delle dispersioni cioè:

Alla cassa del Genio per ciò che riguarda locali, ed effetti infissi, ed altri oggetti cadenti sotto la direzione degli Uffiziali di quell' arma.

Ai rispettivi magazzinieri degli effetti da letto, e mobili da Uffiziale per quanto riguarda simili *forniture*.

171.

Non avendo fondi, il Quartier Mastro, è autorizzato il Pagatore militare (contro presentazione de' ricapiti rivestiti delle forme sopra prescritte) a farne i rispettivi pagamenti alle casse, ed impiegati rispettivamente indicati nel precedente articolo, ritirandone la ricevuta,

172.

Il pagatore però non potrà nel pagamento dei rispettivi rimborsi eccedere il quinto del soldo competente ai corpi, ed individui sui quali devono gravitare.

173.

Ogniqualvolta l'ammontare dei processi verbali eccedesse il quinto del soldo da pagarsi ai corpi od individui, di cui sopra, in tal caso si riterrà sul primo pagamento ad essi dovuto sino alla concorrenza del quinto, ed il dippiù sarà scontato sui successivi pagamenti, in modo che la *ritenenza* non oltrepassi il quinto.

174.

I processi verbali soddisfatti saranno dati dal pagatore ai corpi, od individui per contante, e qualora il primo pagamento non bastasse per il *saldo* dei processi verbali, si daranno dal pagatore ai corpi le ricevute parziali, sinchè egli coll'ultimo pagamento sia abilitato a rimettere ai medesimi i processi verbali pienamente soddisfatti, contro la resa delle ricevute parziali.

175.

Qualora, il corpo che parte dalla guarnigione sortisse dalla divisione, o dal circondario del pagatore, in tal caso il pagatore soddisferà i processi verbali, e trasmetterà i ricapiti al pagatore della nuova guarnigione della truppa, e dell'armata, perchè portate in ritenuta le ricevute, o rilasciate per contante al corpo siano esse soddisfatte nei rispettivi pagamenti colle discipline prescritte nell'art. 161., e successivi.

176.

I Consiglj d'amministrazione, ed i Quar-

tier-mastri faranno in seguito il riparto proporzionale della somma, che dovrà ritenersi su ciascuno degli individui del corpo.

La *ritenenza* sarà fatta all'individuo collo stesso metodo che si è prescritto doversi eseguire dal pagatore in concorso del corpo, di modo che la *ritenenza* all'individuo non possa mai eccedere il quinto del soldo dovutogli.

177.

Sarà cura dei Consiglj amministrativi, nell'eseguire il riparto della *ritenenza*, di verificare con iscrupolosita gli stati parziali dei guasti, e delle dispersioni, che costituiscono i rispettivi processi verbali, onde il carico del rimborso cada con giustizia soltanto sulle camerate, e con precisione su quegli individui, che hanno occasionato il danno o dispersione.

178.

I guasti che dalla truppa saranno occasionati nei locali di privata proprietà, verranno tosto riparati coi fondi esistenti nella cassa del Genio, a cui s'appartiene di poi riceverne il rimborso dai corpi.

179.

Gli Uffiziali d'artiglieria, del Genio, e dello Stato maggiore, egualmente a qualunque altro Uffiziale isolato, che alloggi in uno stabilimento militare sarnno pareggiati negli obblighi agli altri Uffiziali attaccati ai corpi, tanto per gli atti di consegna, e riconsegna, quanto per la reintegrazione dei guasti, e delle dispersioni qualunque, in tutto, e per tutto, come viene disposto nei relativi articoli precedenti.

TITOLO X.

Camere di disciplina.

Art. 180.

Vi saranno nel recinto delle caserme delle camere di disciplina.

Saranno sempre separate quelle destinate per i sott' Uffiziali da quelle per i soldati.

181.

Saranno esse guernite di *forniture* eguali a quelle delle caserme, le quali verranno somministrate dal magazziniere de' letti militari.

182.

La vigilanza su di esse apparterrà al Comandante della guardia di polizia, che ne terrà le chiavi.

183.

Il Sergente di guardia di polizia è responsabile delle *forniture*. A quest'effetto ciascun Sergente, che monta, deve prima di far rilevare le sentinelle, verificare esattamente lo stato delle *forniture*, e degli effetti, marcando quelli che si trovassero deteriorati.

184.

Le deteriorazioni delle *forniture*, e degli effetti, saranno riparate a spese rispettivamente dei sotto Uffiziali, e soldati, che le avranno cagionate, o di tutti quelli, che si trovano nella camera, quando non ne sia riconosciuto il colpevole.

TITOLO XI.

Prigioni militari.

ART. 185.

Le prigioni militari saranno sempre separate dalle prigioni civili.

Le prigioni sono distinte in prigioni di disciplina, ed in prigioni stabilite presso i Consiglj di guerra.

186.

Le prime devono essere stabilite nel recinto delle caserme occupate dai corpi, e sottoposte rispettivamente alla polizia de' medesimi.

187

Le prigioni de' sotto-Uffiziali saranno sempre separate da quelle de' soldati.

Gli Uffiziali avranno una prigione distinta.

188.

La camera di prigione per gli Uffiziali sarà guernita di un letto da Uffiziale colla sua fornitura, di una tavola, di una sedia, di un orinale per ciascun' Uffiziale, di un candeliere, d' uno smocolatojo, di un vaso per l' acqua, di una brocca, e nel tempo d' inverno, di una pala da fuoco, di una molla, e degli alarj.

Le lenzuola saranno cambiate ai tempi prefiniti per gli altri Uffiziali.

189.

La prigione de' sotto-Uffiziali sarà fornita di un fusto da letto, e di un pagliarjccio per ogni due sotto Uffiziali, di una brocca, e di una tinozza.

La paglia del pagliariccio sarà rinnovata tutte le volte che sarà creduto necessario.

190.

Nelle strette carceri però i sotto-Uffiziali non avranno, nè fusto da letto, nè pagliariccio, e dormiranno sulla paglia, la quale verrà somministrata in ragione di sette libbre grosse di Milano, e onc. 20. per ciascun individuo, che entra.

Tale quantità sarà somministrata oltre quella che potesse esistere, la quale si leverà allora quando sarà giudicata inservibile.

La paglia sarà rinnovata ogni dieci giorni, qualora il detenuto vi resti per un tale intervallo, o maggiore.

Vi saranno pure nel carcere un tinozzo, ed un vaso per l'acqua.

191.

I soldati in qualunque prigione detenuti sono trattati come sotto-Uffiziali in istretto carcere.

192.

Esistendo le prigioni nel recinto delle caserme, i letti, e gli altri effetti di cui dovranno essere guernite, saranno somministrati dall'appaltatore de' letti militari, e per gli Uffiziali dal magazziniere de' mobili.

193.

In mancanza di prigioni nel recinto delle caserme, si farà uso delle carceri ordinarie, ed in questo caso saranno pagati al carceriere indistintamente da ciascun sotto-Uffiziale, e soldato denari sei di Francia al giorno, e da ciascun Uffiziale di ogni grado, ed arma soldi sei pure di Francia al giorno.

Col mezzo di tali retribuzioni i carcerieri

saranno obbligati di guernire le prigioni degli Uffiziali, sotto Uffiziali, e soldati di tutto l'occorrente, come viene prescritto ne' precedenti articoli.

194.

E' proibito di tenere nelle prigioni de' sotto-Uffiziali, e soldati, fuoco, o lume, nè è permesso di pipare.

195.

Saranno tradotti nelle prigioni presso i Consiglj di guerra tutti quei militari, che sono sottoposti ad un giudizio, e quelli che sono scortati dalla gendarmeria.

196.

La paglia sarà fornita dalla Municipalità ai carcerieri sullo stato nominativo dei detenuti, nel quale dovranno sempre essere richiamate le mutazioni seguite.

197.

Il rimborso della paglia alle Municipalità avrà luogo alla fine di ciascun trimestre sopra uno stato generale, e nominativo di tutti i detenuti, basato sui prezzi dei calmieri del luogo.

Tale stato dovrà essere certificato dal Presidente del Consiglio di guerra, vidimato dal Commissario di guerra, ed approvato dal Commissario ordinatore dietro autorizzazione del Ministro della guerra.

Lo stato sarà conforme alla modula N. 12.

198.

E' proibito ai Carcerieri, ed a chiunque di alloggiare nelle camere destinate per prigioni de' sotto Uffiziali.

TITOLO XII.

Corpi di guardia.

ART. 199.

In ciascuna Piazza vi saranno dei corpi di guardia militari.

Saranno reputati tali, comunque occupati dalla guardia nazionale.

Non saranno però ritenuti militari quei corpi di guardia, che saranno stabiliti nell'interno, o nell'esterno degli stabilimenti destinati ai corpi costituiti, ed alle amministrazioni, lo scopo de' quali è estraneo al servizio della piazza, o del posto.

200.

I corpi di guardia sono divisi in quattro classi.

La prima è dalli 16. uomini sino a qualunque forza maggiore.

La seconda dagli 8. alli 16. uomini.

La terza dalli sette uomini a qualunque numero inferiore.

La quarta è una camera per un Uffiziale.

201.

Le competenze degli effetti, e de' mobili appartenenti a ciascuna delle quattro classi, e che devono esistere in ciascun corpo di guardia sono indicate nello stato unito sotto il N. 13.

202.

L'acquisto, la manutenzione, e rinnovazione dei mobili, ed utensili de' corpi di guardia riputati militari saranno sotto l'ispezione del Genio.

203.

I Commissarj di guerra non potranno immischiarsi in questa parte di servizio, se non se in mancanza di Uffiziali del Genio, nel qual caso corrisponderanno essi coll' Uffiziale che comanda la Direzione.

204.

Dieci giorni avanti l'epoca, in cui si distribuisce la legna d' inverno il Comandante di piazza, il Commissario di guerra, e l' Uffiziale del Genio faranno una visita in tutti i corpi di guardia occupati, e giudicati da occuparsi per riconoscere lo stato dei locali, degli effetti, ed utensili.

Il Commissario di guerra di concerto coi predetti Comandante, ed Ufficiale stenderà il relativo processo verbale, in cui saranno comprovati il numero, e la qualità degli effetti, ed utensili, non che lo stato del locale.

205.

L' Uffiziale del Genio di concerto col Commissario di guerra, e questi solo nel caso di cui all' art. 203., farà *fornire* ai corpi di guardia tutti gli effetti ed utensili indicati nello stato, a cui si riporta l' articolo 201.

206.

Prima dell' inverno, per ordine del Comandante d' armi sotto la diligenza del Commissario di guerra, e dell' Uffiziale del Genio, in ciascun corpo di guardia, sarà formato, ed affisso un inventario di tutti gli effetti, ed utensili, che vi si troveranno; tale inventario sarà sottoscritto dall' Ajutante di piazza.

207.

Tutti gli effetti ed utensili dovranno essere

somministrati in buono stato, e bene riparati nella sovra indicata epoca.

208.

Gli effetti, ed utensili dei corpi di guardia non saranno rinnovati per conto della Nazione, se non allorquando per la vetustà non potranno più servire all' uso, cui sono destinati.

Per assicurarsi della conservazione, il caporale, od il sotto-Uffiziale della guardia, che monta, verificherà in concorso del caporale, o sotto-Uffiziale della guardia, che parte, se tutti gli effetti enunciati nell' inventario, non che le porte, i vetri, e le finestre siano realmente esistenti ed in buono stato.

In caso di mancanza, o di deteriorazione il Comandante della guardia, che monta ne renderà conto all' Ajutante di piazza.

Gli effetti poi mancanti, e li deterioramenti saranno indilatamente, e rispettivamente rimessi, e riparati da chi si aspetta a spese del caporale della guardia che parte, il quale ripeterà lo speso da coloro, che avranno occasionato la dispersione, o il deterioramento.

TITOLO XIII.

Degli utensili di cucina.

ART. 209.

Le truppe in guarnigione devono procurarsi a loro spese gli utensili di cucina nelle caserme, nè possono ottenerli dai magazzini militari.

210.

In caso di bisogno di tal sorta di utensili, e

qualora sia comprovato, che non n'esistono presso i mercanti, (nemmeno di terra) e che perciò la truppa è inabilitata a procurarseli da se stessa, il Commissario di guerra li procurerà alla medesima nei modi da indicarsi abbasso.

211.

Il Commissario di guerra si dirigerà alla Municipalità per far somministrare i suddetti utensili dai mercanti di simili effetti, che per lo più nelle piazze di guarnigione sogliono noleggiarli.

Ciascuna Municipalità farà perciò seguire una ricognizione generale di tutte le marmitte, gamelle, e cazzerole, di cui i suddetti individui saranno provveduti. Essa ne terrà uno stato esatto per disporne in caso di bisogno.

212.

Qualora la Municipalità non trovasse una quantità sufficiente di tali effetti presso i rispettivi noleggiatori, o venditori, ne farà ricerca presso gli abitanti più agiati, e li farà deporre a sua disposizione presso un suo delegato, che sarà pure incaricato della distribuzione. Avanti però di farne la somministrazione si farà sempre la perizia del valore di ciascun articolo.

213.

Se gli utensili sono di rame sarà cura della Municipalità di farli stagnare spesso, e secondo i bisogni per prevenire il pericolo dei mali, che ne potrebbero derivare al soldato dalla negligenza. Una tale spesa sarà pagata sul prodotto del nolo, e qualora questo non bastasse, il proprietario degli utensili vi supplirà.

214.

La Municipalità veglierà scrupolosamente

all' esecuzione di una tale precauzione, e quando giudicherà a proposito di fare una tale operazione ne preverrà i Comandanti de' rispettivi corpi, i quali sono responsabili di qualunque opposizione.

215.

Appena arrivato un corpo, o distaccamento in una guarnigione, il rispettivo Comandante farà formare uno stato di tutta la quantità degli utensili necessarj all' ordinario de' soldati, e lo rimetterà col mezzo del Commissario di guerra alla Municipalità per la somministrazione, contro regolare ricevuta del Consiglio amministrativo del corpo.

216.

Per ischivare tutti gli accidenti, che risultano dal succidume degli utensili, il capo di ciascun *ordinario* dovrà, sotto le pene più gravi, far ripassare, e pulire in sua presenza con arena le marmitte, i coperchj, le cazzerole, e gamelle, tutte le volte che se ne farà uso. Per assicurarsi dell' operazione, l' Ufficiale di compagnia, avanti *l'ordinario*, visiterà tali utensili.

217.

Il prezzo del nolo giornaliero da pagarsi per ciascun articolo resta fissato come segue.

Per una marmitta con coperchio, in cui vi capisca la zuppa per 16. uomini moneta di Francia soldi, 1. denari. 6. che di Milano fanno . . . . sol. 1. 11. $^3/_{12}$

Per una simile senza coperchio. sol. 1. di Francia . . „ 1. 3. $^6/_{12}$

Per una gamella per 16. uomini sol. 9. di Francia . . . . „ –. 11. 7. $^6/_{12}$

Per una simile per 8. uomini
sol. 6. di Francia . . . . „ → 7. 9.

218.

Il più sovente possibile si farà uso delle gamelle di terra, e di brocche, in luogo dei *bidoni*. I sotto-Uffiziali, e soldati potranno farne acquisto a loro conto.

219.

La vigilia, od il giorno istesso, ma sempre prima della partenza di un corpo, o distaccamento, il Comandante darà gli ordini più precisi, perchè gli utensili da cucina siano riconsegnati sotto la cura del Sergente maggiore al delegato della Municipalità.

220.

Nell' atto della riconsegna saranno essi esaminati, e quando siano riconosciuti a dovere, sarà ritirata una ricevuta dal Consiglio amministrativo del corpo.

In caso di deteriorazioni indipendenti dall' uso, e di dispersioni, saranno quelli, e queste rispettivamente stimate, e pagate al proprietario, o proprietarj nello stesso modo, che si è prescritto per la *fornitura* de' letti, come negli articoli 161. e seguenti, e collo stesso metodo sarà eseguita la ritenuta sugli individui, camerate, o compagnie.

221.

I membri dei Consiglj amministrativi de' corpi saranno *solidalmente* responsabili del nolo degli effetti, non che del valore de' dispersi, o deteriorati, e l'Autorità competente superiore terrà man forte per l'esecuzione, dichiarandoli inescusabili della menoma negligenza su questo particolare

ri-

riguardo. Il nolo dovrà pagarsi dal Consiglio amministrativo ogni tre mesi, quando il corpo rimanga in residenza nella stessa piazza per un tale intervallo, o maggiore.

222.

Gli effetti d'accampamento, essendo unicamente destinati per l'uso di campagna, all'oggetto di schivarne il deterioramento, il Commissario di guerra inviterà il Comandante d'armi ad ordinare a ciascun corpo, o distaccamento che arriva di versare nel magazzino degli effetti militari più vicino tutti gli oggetti di accampamento, a disposizione del detto corpo, o distaccamento, non che le marmitte, cazzerole, gamelle, e bidoni.

Questi effetti nel caso di partenza saranno riconsegnati ai rispettivi corpi, o distaccamenti.

TITOLO XIV.

Pulizia interna delle caserme, e degli alloggi da Uffiziali.

ART. 223.

Nelle caserme subito dopo la levata della truppa si apriranno tutte le finestre delle camere per dar aria alle medesime; La stessa operazione sarà ripetuta dopo la zuppa alle cinque della sera, ed inoltre tutte le volte, che occorrerà, secondo le stagioni ed i bisogni di cambiamento d'aria.

224.

In caso di cattivo odore proveniente dal caldo, o da altra causa si abbrucierà due; o più volte al giorno segnatamente dopo la levata,

e

e dopo la zuppa della sera del ginepro, aceto, o qualche altra specie di spirito odoroso, e salubre.

225.

Subito dopo alzata la truppa dovranno pure disfarsi i letti, e si lasceranno scoperti per una mezz'ora almeno, quindi saranno subito rotolati i materassi, e piegate le lenzuola. Le camere saranno adacquate, e spazzate in modo che tutto sia in ordine un'ora dopo la levata per la visita dell'Uffiziale di compagnia.

Le camere saranno di nuovo bagnate, e spazzate dopo la zuppa della mattina, e soltanto pulite dopo quella della sera.

226.

Le scope, il ginepro, od aceto, l'inaffiatojo, e gli altri utensili per la nettezza saranno somministrati dalle camerate, ed acquistati coll'ordinario dai rispettivi capi-camera.

227.

I capi d'ordinario avranno tutta la cura, perchè nelle camere dove si fa l'ordinario, sia allontanata, e levata la polvere occasionata dal fuoco, e l'odore degli alimenti; a tal effetto si farà uso ripetutamente secondo il bisogno de' mezzi di pulizia sovraindicati negli art. 223, e seguenti, in modo, che non risultino per loro negligenza i summentovati inconvenienti.

228.

I muri, i fusti da letto, le panche, i tavolotti, le asse per il pane, le rastrelliere d'armi, ed i cappellinaj dovranno ogni giorno pulirsi, e conservarsi in uno stato di proprietà tale, che non vi sia nè polvere, nè umidità.

Si farà perciò tutti i giorni la nomina d'uno

o due uomini ogni camerata per la scopatura, pulitura, ed altri lavori interni necessarj alla nettezza.

229.

Il giorno primo di ciascun mese si puliranno i vetri di ciascuna finestra dentro, e fuori.

230.

Ogni nove giorni si laveranno dai soldati le tavole, e panche in servizio, e si batteranno le coperte, se il tempo lo permette, osservando però di non servirsi di bacchette nodose; si batteranno pure esteriormente i materassi, e capezzali.

Tali lavori però si eseguiranno fuori della camera.

231.

Resta vietato ai sotto-Uffiziali, e soldati di coricarsi sul letto colle scarpe, o stivali, di pulire le armi sui letti, di servirsi delle lenzuola, o coperte per uso di tenda, o per trasportare il pane, od altro, di scuotere i vestiti in camera, e di fare dei letti uso diverso da quello, cui sono destinati.

I capi-camera, Sergenti maggiori, o Marescialli d'alloggio in capo sono responsabili della vigilanza verso i loro superiori. Ciascun soldato delle rispettive camerate deve avere un interesse a scoprire i contravventori, e gli autori dei guasti, per non soffrire le reintegrazioni in comune.

232.

Gli Uffiziali alloggiati negli stabilimenti militari avranno cura egualmente di tener pulite a loro spese le camere, i corritoj, le scale, e le corti, e saranno solidalmente responsabili della loro negligenza in proposito al Comandante del corpo, e questi ne risponderà al Comandante d'armi.

233.

Ogni corpo che evacuerà un alloggio, purchè avvertito la vigilia della partenza, avrà tutta la cura di pulire le camere, i corritoj, e le scale, e di ridurre detti luoghi in uno stato di proprietà tale da ricevere un altro corpo

Il Comandante del corpo sarà personalmente responsabile dell'esecuzione di quest'articolo.

234.

Tosto che gli effetti saranno stati trasportati fuori delle caserme la vigilia della partenza, il Comandante del corpo ordinerà, che le camere, i corritoj, e le scale siano spazzate, e pulite.

Qualora ciò non si eseguisse, il Commissario di guerra autorizzerà il Custode ad impiegare al momento tutti i mezzi necessarj per ridurre l'alloggio nello stato di essere occupato nello stesso giorno, se occorre.

Sarà compilato processo verbale di tale operazione, e delle spese relative, le quali saranno saldate dal pagatore militare, che si farà rimborsare mediante ritenuta sui primi pagamenti di soldo dal Comandante.

235.

In caso di repentino movimento, per cui il corpo fosse obbligato di partire avanti una tale operazione, il Comandante lascerà un Uffiziale con un distaccamento per eseguirla compitamente sotto la responsabilità del detto Uffiziale, la quale non iscioglierà però quella del Comandante.

236.

Gli Uffiziali pure saranno obbligati rapporto ai loro alloggi di uniformarsi al disposto per le caserme nel precedente art. 233., ed il Coman-

dante del corpo, sarà egualmente responsabile dell' esecuzione, e dovrà in caso di contravvenzione per parte degli Uffiziali sostenere la ritenuta come nell'art. 234., salva la reintegrazione per parte dei medesimi.

237.

Gli utensili da cucina, ed altri oggetti relativi all'ordinario saranno riposti in maniera da non recare incomodo, e saranno tenuti con pulitezza.

La legna per uso dell'ordinario in mancanza di altro luogo idoneo sarà riposta sotto i letti, e la torba in un angolo del cammino.

238.

E' proibito agli Uffiziali di servirsi delle lenzuola, coperte, cortine, ed altri effetti da letto per uso di tovaglie, salviette, cortine da finestra, o per qualunque altro diverso servizio.

239.

E' pure proibito ai medesimi di trasportare fuori dalle loro camere, o da quelle dei loro domestici, di cui sono essi responsabili, alcuno fra gli effetti di qualunque specie ivi esistenti.

240.

Allora quando gli Uffiziali abbandoneranno l'alloggio per cambiare di guarnigione, per congedo, o per semestre, saranno obbligati di far riconsegnare le *forniture*, e gli utensili al magazziniere, essendo espressamente proibito durante il congedo, o semestre di ritenerli negli alloggi, o di prestarli a chicchessia. Per impedire intorno a ciò qualunque abuso, resta proveduto cogli articoli 160., e successivi,

TITOLO XV.

Della pulizia esterna delle caserme, e degli alloggi degli Uffiziali.

Art. 241.

Vi sarà alle porte delle caserme, e degli alloggi degli Uffiziali l'ordine portante la proibizione a tutti gli Uffiziali, sotto-Uffiziali, e soldati di fare immondizie nelle caserme, e negli alloggi, d'imbrattarne le pareti, e di gettarle per le finestre, sulle scale, nè corritoj, e nelle corti.

242.

Nelle due parti di ciascuna scala vi saranno mastelli con cerchj, e manici di ferro per ricericevere le urine durante la notte.

243.

Le latrine dovranno essere tenute colla massima nettezza.

244.

Qualunque militare contravventore all' art. 241., e che ocoasionasse dei guasti alle latrine per negligenza, o mala intenzione, se Uffiziale sarà punito coll' arresto, se sotto-Uffiziale, o soldato con un giorno di lavoro di pulizia di più del suo turno.

245.

In ciascun giorno dal Sergente di guardia saranno tratti dalle prigioni, e camere di disciplina alcuni fra i detenuti per fare il servizio di spazzare, e nettare l'esteriore delle caserme; in loro mancanza saranno destinati per turno quattro fu-

ciliери di ciascuna compagnia, e qualora essi durante il lavoro fossero comandati ad altro servizio, verranno i medesimi subito rimpiazzati da altri compagni con egual ordine di turno.

246.

Il lavoro s'intraprenderà allo spuntar del giorno, cominciando dai mastelli dell'urina, i quali dovranno essere trasportati, e vuotati nei luoghi, che saranno destinati, e nei quali vi saranno degli scolatoj appositi, in seguito saranno ben lavati, e puliti.

Si passerà dappoi a pulire le latrine gettandovi dell'acqua, qualora si creda necessario. In seguito subito dopo pulite le camere interne, si spazzeranno i corritoj, le scale, e le corti, e tutto l'esteriore della caserma.

247.

Nelle caserme, e negli alloggi degli Uffiziali destinati per la cavalleria, come per qualunque altr' arma, ed Ufiziale, la nettezza delle scuderie dovrà essere osservata come nelle camere, attenendosi al regolamento per la cavalleria, come qui abbasso.

248.

Le porte, e le finestre delle scuderie saranno sempre aperte a riserva dei tempi di gran gelo, o di gran caldo.

249.

Ciascuna scuderia sarà fornita degli utensili necessarj, come pale, forche di legno, (non mai di ferro). rastrelli, secchie, barelle, e lanterne.

Per conservare tali utensili, tosto che se ne sarà fatto uso si appenderanno ad una rastrelliera che dovrà esistere nelle rispettive scuderie nel luogo più visibile.

250.

Le lanterne saranno acquistate coi fondi del casermaggio, la manutenzione però di esse, l'acquisto, e manutenzione degli altri utensili descritti nell'articolo precedente, si farà col prodotto del letame.

251.

In ciascuna scuderia vi sarà uno stalliere, il quale sarà responsabile degli utensili, e pagherà il valore di quelli dispersi, o guastati durante il rispettivo servizio.

252.

Sarà dovere dello stalliere di tenere la scuderia nella maggior pulitezza, non lasciandovi mai fermare nè urina, nè sterco.

253.

E' proibito di entrare nelle stalle con fuoco, e di piparvi.

254.

Tutte le volte che secondo i regolamenti sortiranno i cavalli, o loro si somministreranno gli alimenti, gli stallieri, ed i soldati d'ordinario saranno obbligati di spazzarle, e lavarle, trasportando il letame fuori della scuderia.

255.

Di mano in mano che si leverà dalle scuderie il letame sarà trasportato nella corte, dove però non potrà restare accumulato, dovendosi levare tutti i giorni, per conservare la nettezza delle corti, e la salubrità delle caserme.

256.

I Comandanti de' corpi, che sono rivestiti, di tutte le autorità necessarie per far eseguire le precedenti disposizioni, saranno sempre personal-

mente risponsabili di qualunque contravvenzione ch' essi non avessero impedita, o corretta col castigo.

La loro vigilanza in proposito è una parte essenziale dei doveri del loro stato, potendo assai influire sulla salute, e conservazione dei loro fratelli d'armi.

257.

Qualora nelle caserme, e negli alloggi degli Uffiziali si trovino, o si rendano vacanti alcune camere, il Custode deve ritirarne le chiavi, e rimane incaricato di mantenere la nettezza, non solo di quelle, ma anche de' corritoj, e delle scale che danno accesso alle medesime.

258.

Se poi rimanessero vuoti degli stabilimenti intieri, il Custode è il solo risponsabile di mantenere in istato di proprietà tanto l'interno, che l' esterno di qualunque caserma, od alloggio d' Uffiziale, al quale effetto dovrà frequentemente, spazzare, ed adacquare in modo d'impedire che vi si introducano succidume, ed insetti.

Le spese delle scope, e degli inaffiatoj, di cui egli avrà bisogno, gli saranno rimborsate sopra uno stato riconosciuto, ed approvato dal Commissario di guerra sui fondi destinati per il casermaggio.

TITOLO XVI.

Alloggio della Gendarmeria.

ART. 259.

Gli Uffiziali della Gendarmeria tanto a piedi, quanto a cavallo verranno alloggiati nelle città, o borghi loro assegnati per residenza. I Prefetti, e le

Municipalità procureranno ad essi l'alloggio nel sito più conveniente alle loro funzioni, contro pagamento per parte degli Uffiziali medesimi ai proprietarj degli alloggi dell'indennizzazione competente ai rispettivi loro gradi.

260.

Ogni brigata di Gendarmeria avrà una stanza per i gendarmi.

Una stanza per i sotto-Uffiziali che servirà pure d'uffizio.

Una stanza per la custodia momentanea degli arrestati.

Vi sarà comodo di cucina, al di cui uso non potrà assegnarsi la stanza dei sotto-Uffiziali.

Il totale delle stanze dovrà avere la capacità necessaria per i letti prescritti negli art. 263., e 265.

261.

Ogni brigata a cavallo oltre i luoghi prescritti nel precedente art. 258, avrà

Una stalla, o stalle, per sei in otto cavalli.

Una camera per le selle ec.

262.

Il Maresciallo d'alloggio in capo nei capi-luoghi di Dipartimento avrà una stanza, che sarà per lui particolarmente destinata.

263.

Nella stanza d'alloggio per ogni brigata di gendarmi vi saranno

Quattro letti a due piazze colle occorrenti *forniture*.

Quattro panche, e due tavolotti a quattro piazze.

Otto *porta-mantelli*, o cappellinaj.

Le rastrelliere per le armi, e le tavole fisse nelle pareti per il pane, e per riporvi gli effetti,

264.

Nelle stanze dei sotto-Uffiziali vi saranno gli effetti descritti nell'antecedente articolo in proporzione del numero.

265.

Il Maresciallo d'alloggio in capo avrà nella sua stanza

Un letto a due piazze
Due tavole a quattro piazze
Un cappellinajo
Una rastrelliera per le armi
Sei sedie
Un'armadio con chiave.

266.

Nelle camere per cucina vi saranno gli effetti, ed utensili occorrenti all'uso.

267.

Nella camera per le selle vi saranno le rastrelliere a cavalletto, ed

Un cassone con chiave per contenervi circa sessanta staja milanesi di avena.

268.

La scuderia dovrà essere asciutta, ben selciata, e ventilata.

Sarà fornita dei necessarj serramenti chiudibili a chiave.

Avrà le mangiatoje, rastrelliere, stanghe pendenti per dividere i cavalli, e tutte le altre comodità necessarie per la salubrità, e pulitezza de' cavalli stabilite per le scuderie di cavalleria.

269.

Gli Uffiziali, secondo il rispettivo grado, godranno tanto riguardo al *locale* quanto rispetto agli effetti delle competenze attribuite agli

Uffiziali del Genio, e dell'Artiglieria.

270.

Il letto da somministrarsi ai sotto-Uffiziali, e gendarmi, sarà composto
di due cavalletti
di tre, o quattro tavole
di un pagliariccio
di un materasso
di un guanciale
di due lenzuola
e di una coperta

I cavalletti saranno elevati da terra da onc. 6. 7. a onc. 8. 3.

Le tavole saranno della lunghezza del letto, e tra tutte corrispondenti alla larghezza del medesimo.

Il pagliariccio sarà di tela greggia lungo onc. 38. 8., largo onc 21. 10., e riempito di 29. libbre grosse di paglia di frumento, o di segale, non compresa la tela.

Il materasso avrà le dimensioni del pagliariccio, sarà coperto di tela purgata, e riempito di 39. libbre piccole di lana ben preparata.

Il guanciale sarà lungo quanto è largo il materasso, conterrà libbre 6. piccole di lana, ed avrà onc. 16. 5. di giro.

Le lenzuola saranno di tela niente meno che a mezza imbiancatura della lunghezza di onc. 55. 8., e della larghezza di onc. 37. La coperta sarà di lana bianca, e greggia pesante nuova da 15. a 18. libbre piccole, e avente in lunghezza onc 55. 11., ed in larghezza onc. 43. 8.

I sovr' esposti pesi, e misure, sono misure, e pesi di Milano.

Le dimensioni, e i pesi sovr'indicati servono per un letto a due piazze, mentre il letto ad una sola piazza non deve essere che due terzi sì in peso che in larghezza.

271.

Le lenzuola in tempo d'inverno saranno lavate ogni venti giorni, ed in tempo d'estate ogni quindici.

Le coperte saranno lavate una volta all'anno in tempo d'estate.

La paglia nei pagliaricci sarà rinnovata ogni sei mesi.

La lana dei materassi, e dei guanciali sarà battuta una volta all'anno.

272.

Gli effetti che avranno servito pei Gendarmi intaccati da scabbia, da mal venereo, o da qualsivoglia male contagioso prima di essere rimessi in servizio saranno diligentemente purgati.

273.

L'Uffiziale, o altro militare superiore di grado che comanderà il corpo come sopra, veglierà sotto la di lui risponsabilità, affinchè gli effetti siano tenuti con pulitezza, ed i gendarmi non vi arrechino la minima alterazione.

274.

Gli effetti verranno consegnati dall'Autorità locale all'ufficiale, o altro militare di grado superiore che comanderà il corpo, o distaccamento di Gendarmeria stazionato nel comune.

La consegna sarà fatta mediante processo verbale steso in concorso di due periti e di un terzo di comune confidenza in caso di disparere.

I periti pronuncieranno sul valore degli effetti rispettivi consegnati. I processi verbali saranno firmati dall'Uffiziale, o militare, che riceverà, non che dal Capitano comandante la compagnia, e dal Commissario di guerra, o da chi ne farà le funzioni.

275.

Tosto ricevuti nel modo sopra indicato gli effetti, il corpo della gendarmeria sarà responsabile di tutti i guasti, e delle dispersioni, o deteriorazioni, non però di quelle prodotte dall'uso.

276.

Sarà dovere delle autorità locali di invigilare continuamente sugli effetti consegnati, ed accorgendosi di guasti, dispersioni, o deteriorazioni chiameranno l'Uffiziale, od il militare di grado superiore, ed in di lui concorso, non che de' periti nelle forme indicate all'art. 164., stenderanno processo verbale, in cui sarà dichiarata la quantità, e qualità degli effetti guastati, dispersi, o deteriorati, egualmente che l'ammontare del danno arrecato.

277.

Dietro presentazione di tale processo, il corpo della gendarmeria sarà tenuto di rimborsare del relativo importo l'autorità locale, e nel caso di rifiuto, il Consiglio amministrativo di guerra sopra avviso, farà seguire la ritenuta a carico del corpo, ed a favore dell'autorità locale che avrà cura di innoltargliene la domanda col mezzo delle Prefetture.

278.

L'autorità locale poi ottenuto che avrà il rimborso del danno, dovrà senza ritardo rimette-

ce gli effetti nel primiero stato, e documentarne la ripristinazione con processo verbale steso nei modi prescritti per la consegna.

279.

Ogni mese si dovrà dalle autorità locali col mezzo delle Prefetture rispettive innoltrare al Consiglio amministrativo di guerra uno stato degli effetti, e le loro variazioni accadute nel decorso del mese.

280.

Allo spirare d'ogni trimestre le autorità locali presenteranno al Prefetto uno stato documentato delle spese sostenute pel mantenimento, pello spurgo, e per la conservazione, e nettezza degli effetti.

Tale stato rivestito della firma del Prefetto, si trasmetterà al Consiglio amministrativo di guerra, che previa verificazione dei ricapiti, e liquidazione, farà corrispondere il rimborso delle spese.

TITOLO XVII.

Alloggio, e rispettiva competenza degli Uffiziali, sotto Uffiziali, e soldati presso l'abitante in mancanza di stabilimenti militari, e competenze d'indennizzazione in danaro.

ART. 281.

In caso di mancanza, od insufficienza degli stabilimenti per l'alloggio degli Uffiziali, e funzionarj militari, sarà loro fornita una mensuale indennizzazione per procurarselo presso l'abitante.

282.

Le competenze degli Uffiziali, funzionarj, ed impiegati militari secondo i rispettivi gradi, si rilevano dallo stato unito sotto il num. 14.

283.

Gli Uffiziali, e funzionarj militari avranno l'alloggio in denaro quando saranno in distaccamento, o in accantonamento, nel qual caso dietro invito dell'Amministrazione Municipale, essi alloggieranno presso l'abitante, secondo la competenza, contro pagamento dell'indennità che ricevono essi rispettivamente.

284.

Qualora nelle piazze di guarnigione non vi fossero stabilimenti apositi per alloggiare i sotto-Uffiziali, soldati, ed altri impiegati militari addetti al servizio dell' armata, i Commissarj di guerra coll' intervento, se occorre, dell' Amministrazione Municipale, procureranno l'affitto di qualche casa, o case, proprie a tal uso.

285.

Non riuscendo ai Commissarj di guerra di appigionare delle case, i militari indicati nel precedente art. 284. alloggieranno presso l'abitante, contro pagamento però, della rispettiva indennizzazione.

286.

Alloggieranno pure i suddetti militari presso l'abitante, contro pagamento, quando essi saranno in distaccamento, od accantonamento nelle città, borghi, o villaggi.

287.

Se nelle piazze di guarnigione non vi fosse la quantità sufficiente di letti per l'alloggio degli Uffiziali, sotto-Uffiziali, e soldati negli stabilimenti militari, o case vuote appigionate, i letti mancanti saranno forniti dagli abitanti, mediante il pagamento per ciascun letto, ed utensili dipendenti.

288.

Occorrendo per mancanza di scuderie negli stabilimenti militari, di farle fornire dagli abitanti per i cavalli degli Uffiziali, e della truppa, saranno quegli indennizzati dal Ministro della guerra per i cavalli degli Uffiziali, e soldati dei reggimenti di cavalleria, e per quelli degli equipaggi.

Gli altri Uffiziali, e funzionarj militari pagheranno direttamente all'abitante l'alloggio de' loro cavalli colla indennizzazione che percepiscono.

289.

Saranno pure forniti dall'abitante i magazzini, di cui le truppe distaccate, od accantonate potessero abbisognare, mediante il pagamento dell'affitto, per il tempo dell'uso.

290.

Le disposizioni portate dai precedenti articoli 284, e seguenti, non riguardano punto gli Uffiziali, e soldati di passaggio, nè i carrettieri degli equipaggi, od altri impiegati, che marciano con foglj di via.

291.

Per abilitare le Amministrazioni municipali a riconoscere sempre, se gli alloggi, le scuderie, i magazzini, letti, ed utensili, che potranno esser loro addomandati nelle piazze di guernigione, siano proporzionati ai bisogni del servizio, i Commissarj di guerra saranno tenuti di rimettere loro uno stato dettagliato degli alloggi, e magazzini, di cui sono capaci gli stabilimenti militari, non che dei letti, che vi saranno destinati.

292.

Nessuna persona potrà godere d'un alloggio qualunque, se non se durante il tempo della sua presenza nel luogo destinato all'esercizio delle proprie funzioni, od incumbenze; f

Nessuna persona pure potrà avere più alloggi in una volta.

293.

Gli Uffiziali, e Funzionarj militari stazionati nelle piazze, conserveranno il loro alloggio negli stabilimenti militari solo allorà quando marceranno momentaneamente colle truppe, o saranno impiegati per accantonamenti, ricognizioni, od altri servizj momentanei.

294.

Nei casi in cui le truppe dovranno essere alloggiate presso l'abitante, i Commissarj di guerra avviseranno le Amministrazioni municipali del giorno del loro arrivo, del tempo del soggiorno, (quando questo sia prefinito) e della forza della truppa sia in Uffiziali, che in sotto-Uffiziali, e soldati.

Il Comandante della truppa preverrà altronde il Commissario di guerra, ed istruirà gli Uffiziali municipali del momento dell'arrivo, e della partenza della truppa.

295.

Le Amministrazioni municipali, dietro presentazione della rivista del foglio di via, rilasceranno in seguito i biglietti d'alloggio.

296.

Nel destinare l'alloggio si dovrà aver cura di tenere uniti per quanto sarà possibile in un sol quartiere tutti gli uomini della stessa compagnia per facilitar ne la riunione.

297.

I cavalli di truppa dovranno pure per quanto si potrà, essere alloggiati in iscuderie vicine all' alloggio di ciascuna compagnia.

298.

Dovranno gli Uffiziali municipali far cono-

scere la distribuzione d' alloggio al Comandante di piazza, ed al Commissario di guerra.

299

Le Amministrazioni municipali nello stabilire, e distribuire gli alloggi presso gli abitanti saranno tenute di non far distinzione di persona, qualunque siano le loro funzioni, o qualità.

300.

I Tesorieri, o Cassieri pubblici non potranno obbligarsi a dare alloggio nelle case ove stanno rinchiuse le casse, ma saranno tenuti di supplire con procurarlo in natura presso altri abitanti, con cui si accomoderanno essi in proposito.

301.

A simil condizione saranno pure eccettuate dal somministrare alloggio le vedove, e le fanciulle, però nel quartiere dalle medesime rispettivamente abitato.

302.

Le Amministrazioni municipali invigileranno pure perchè il carico dell' alloggio non cada sempre sugli stessi individui, e procureranno di ripartirlo imparzialmente a ciascun abitante per turno.

303.

Gli Uffiziali, e gli altri Funzionarj militari di guernigione, o residenza, che godono dell' alloggio in natura negli stabilimenti militari, non alloggieranno gente di guerra. Gli Uffiziali però che ricevendo l' indennizzazione si procurano l'abitazione presso i particolari, saranno obbligati a somministrarlo alla truppa per quella quota da loro occupata, eccedente la competenza del loro grado, od impiego.

304.

Gli Uffiziali aventi abitazione propria nel luogo di guernigione, saranno tenuti di dare alloggio nel loro proprio domicilio, come tutti gli altri abitanti.

305

L'alloggio delle truppe presso l'abitante dovrà invariabilmente essere stabilito in ragione dell' effettivo presente.

306.

Gli alloggi che si somministreranno dagli abitanti, saranno composti in proporzione dei differenti gradi, giusta il disposto nello stato num. 15. unito a questo regolamento.

307.

In caso di guerra, o di concentrazione di truppa saranno dati agli Uffiziali d'ogni grado, ed arma gli alloggi necessarj per il numero di domestici, e cavalli, che loro sarà particolarmente attribuito dal regolamento pel servizio di campagna.

308.

Le persone impiegate nei differenti servizj di truppa, che in caso di guerra, di concentrazione, o di marcia dovranno avere un'alloggio differente da quello dei sotto-Uffiziali, o soldati, otterranno quel numero di camere, di cucine, e scuderie, di cui avranno esse bisogno per le loro incumbenze, secondo le prescrizioni, che saranno date in proposito dal Commissario ordinatore.

309.

I letti da somministrarsi dagli abitanti negli alloggi degli Uffiziali saranno guerniti di una sopra-coperta, d'un pagliariccio, di due materassi,

o di un solo con un letto di piuma, d'un capezzale, di due coperte, d'un pajo di lenzuola da cambiarsi ogni quindici giorni durante l'estate, ed ogni tre settimane in tempo d'inverno.

310.

Ciascuna camera da letto avrà una tavola, alcune sedie, un armadio, o *cumò* da chiudersi con chiave, un cappellinajo, o porta-mantello, un vaso per l'acqua, un catino, e due asciugamani da cambiarsi ogni settimana.

Le altre stanze, che si accordano agli Uffiziali, e che non sono guernite di letto saranno mobilate di tavole, scrane, candelieri, ed altri utensili necessarj.

I letti da domestico saranno conformi a quelli de' soldati.

311.

I letti da somministrarsi dagli abitanti ai sotto-Uffiziali, soldati, ed altri, saranno composti di un pagliariccio, d'un materasso, o d'un letto di piuma, d'una coperta di lana, d'un capezzale, d'un pajo lenzuola da cambiarsi tutti i mesi durante l'inverno, ed ogni tre settimane durante l'estate; la camera sarà inoltre guernita di due scrane, o di una panca.

312.

Gli utensili da cucina non saranno forniti dagli abitanti agli Uffiziali generali, e dello stato maggiore, nè agli Ispettori alle rassegne, nè ai Commissarj di guerra, nè ad altri funzionarj militari, a meno ch'essi non siano in marcia colle truppe.

Di tali utensili dovranno essi provvedersi a loro spese nei luoghi d'accantonamento, e di concentrazione.

313.

In nessun caso poi l'abitante sarà obbligato a dar loro la legna, e la biancheria di tavola.

314.

Le truppe sia in guernigione, o in accantonamento, o distaccamento, non potranno mai pretendere piazza al fuoco, nè candela, od altro lume.

315.

Gli abitanti non potranno mai essere sloggiati dalla camera, o dal letto dove dormono; non potranno però sotto tale pretesto esimersi dal somministrare alloggio secondo le loro facoltà.

316.

Gli Amministratori Municipali ne' casi in cui gli abitanti devono alloggiare le truppe, e gli impiegati ai differenti servizi di esse non potranno mai assegnare di stabilire gli alloggi sopra prescritti, nè provvedere le caserme dei letti necessarj, in mancanza di quelli, che sono a disposizione del Ministro della guerra.

317.

Le truppe, gli Uffiziali, ed impiegati saranno risponsabili delle mancanze, guasti, o deterioramenti, che accaderanno negli alloggi, e si dovranno in conseguenza da loro, nell'atto della partenza, a proprie spese rispettivamente reintegrare, o riparare.

318.

Gli abitanti che avranno motivo di dolersi per perdite, guasti, o deterioramenti occasionati dalle truppe, o dagli Uffiziali, ed impiegati militari, dovranno portare i loro reclami prima della partenza, od al più tardi un' ora dopo al

Comandante del corpo, o del distaccamento, od al Commissario di guerra, e indispensabilmente agli Amministratori municipali, onde loro ne sia resa giustizia.

319.

Dovrà perciò il Comandante del corpo incaricare un Uffiziale di restare in luogo dopo la partenza del reggimento, o corpo di truppe per ricevere i reclami, e nel caso che essi siano giusti, render ragione ai ricorrenti.

Scorso il termine sopra prefinito, non sarà più ascoltato alcun reclamo.

320.

Ogniqualvolta prima, od un'ora dopo la partenza dei corpi, distaccamenti, Uffiziali, od impiegati, non sarà pervenuta alcuna doglianza per parte degli abitanti, le Amministrazioni municipali dovranno rilasciare ai corpi, distaccamenti, od altri militari un certificato, da cui risulti non essere stata avanzata alcuna doglianza, contro di essi, o di averle evase nel caso, che ne fossero pervenute; saranno pure tenute di rilasciare loro un attestato di buona condotta.

321.

Nelle piazze di guerra, nei posti militari, nelle città, e borghi di guernigione abituale, ed in tutti i luoghi, dove passano truppe, le Amministrazioni municipali dovranno fare uno stato di tutti gli stabilimenti, ed alloggi dei quali potranno disporre, senza ristringere di troppo gli abitanti, onde abilitarsi a provvedere ai bisogni, istantanei nel caso di passaggio di truppe, di movimenti imprevisti, e di circostanze straordinarie.

322.

Qualora nei luoghi di guernigione ordinaria il bisogno portasse d'alloggiare presso l'abitante la truppa, e gli Uffiziali, non potranno questi pretendere il biglietto d'alloggio per più di tre giorni. Spirato questo termine dovranno essi procurarsi di mano in mano l'alloggio, pagandone l'affitto all'abitante per il tempo che vi alloggieranno.

323.

Le Amministrazioni municipali poi, invigileranno particolarmente perchè gli abitanti non abusino del bisogno degli alloggi dove si trovano gli Uffiziali nello stabilire il prezzo dell'affitto.

324.

Gli abitanti, i quali dovranno dare alloggio nei casi sovra espressi, cioè di concentrazione, di accantonamento, di distaccamento, o per mancanza di stabilimenti militari, saranno indennizzati per l'alloggio dei sotto-Uffiziali, e soldati, e dei cavalli dei reggimenti, ed equipaggi nel modo seguente.

325.

Per tutti i sotto-Uffiziali, cioè Ajutante, maestro di musica, tamburro, e trombetta maggiore, Sergente maggiore, Maresciallo d'alloggio in capo, condottieri, e principali impiegati degli equipaggi, e qualunque altro individuo militare, che deve dormire solo, tre soldi di Francia per notte, e per uomo.

326.

Per gli altri sotto-Uffiziali, soldati, ed impiegati alloggiati come soldati, un soldo, e mezzo per notte, e per uomo.

Per alloggio dei cavalli dei reggimenti, e degli equipaggi, un soldo per notte, e per cavallo.

327.

Quando l'abitante somministra negli stabilimenti militari solo i letti, e gli altri utensili, avrà l'indennizzazione di due soldi per notte, e per ciascun letto. All'opposto se somministrerà il solo locale, e non le *forniture*, e gli utensili, avrà l'indennizzazione di un soldo per letto.

328.

Rapporto all'uso de' magazzini per i casi sovrindicati, l'Amministrazione municipale regolerà l'affitto in ragione del tempo dell'occupazione.

329.

Le indennizzazioni determinate dall'articolo precedente saranno pagate agli abitanti pel mezzo delle Amministrazioni municipali.

330.

Le Amministrazioni municipali compileranno ogni tre mesi uno stato, il quale sarà giustificato coi certificati rilasciati dai rispettivi Comandanti di truppa, e sarà in seguito riveduto dal Commissario di guerra, ed *ordinanzato* dal Commissario ordinatore, per essere poi soddisfatto sulla massa del casermaggio.

331.

Gli Uffiziali, e sotto-Uffiziali di reclutamento in mancanza di stabilimenti militari nei luoghi di accantonamento, alloggieranno presso l'abitante contro pagamento della rispettiva indennizzazione da corrispondersi giusta lo stabilito ne' precedenti articoli.

332.

Le Amministrazioni municipali obbligheranno, nel caso di rifiuto; gli abitanti ad alloggiare gli Uffiziali, e sotto-Uffiziali suddetti, contro pagamento di tutta l'indennizzazione

333.

Gli Uffiziali, e sotto-Uffiziali suddetti non potranno pretendere nè legna, nè lumi, nè piazze al fuoco.

334.

Quando i distaccamenti di truppa di linea saranno destinati a prestare la loro forza alle autorità civili per oggetti di polizia, o di finanza, essendo essi considerati come truppa in marcia, allora gli Uffiziali dovranno essere alloggiati con biglietti presso l'abitante de' comuni dove si troveranno accantonati i loro distaccamenti.

I suddetti Uffiziali goderanno dell'indennizzazione d'alloggio, quando però nel luogo dove trovasi stazionato il corpo, non abbiano l'alloggio in natura.

TITOLO XVIII.

Disposizioni generali.

Art. 335.

In ciascuna divisione militare si procurerà uno stabilimento nazionale, che sarà definitivamente destinato all'alloggio del Generale comandante della divisione, de' suoi Ajutanti di campo, del capo dello Stato maggiore, degli Uffiziali aggiunti, e degli ufficj occorrenti.

Se sarà possibile alloggieranno nella stessa casa il Commissario ordinatore della divisione, e l'Ispettore alle rassegne.

336.

In ciascun capo-luogo di dipartimento vi sarà pure un alloggio nazionale destinato per l'Uffiziale superiore comandante delle truppe del di-

partimento, e per i di lui ufficj, nel quale si procurerà di alloggiare il sott' Ispettore alle rassegne, ed il Commissario di guerra.

337.

Nelle Piazze di guerra i Comandanti d'armi saranno alloggiati in una casa nazionale, dove alloggieranno pure, se sarà possibile, gli Uffiziali d'artiglieria, e del genio incaricati del servizio in capo nelle piazze stesse per l'arma rispettiva.

338.

Nessun Uffiziale, eccettuati i casi citati dagli art. 293., 339., e 340., ha diritto di conservare l'alloggio in natura, o di godere dell'indennizzazione corrispondente, quando cessa dall'esercizio delle sue funzioni, od è assente per congedo, od altrimenti.

339.

Tale disposizione è applicabile anche agli Uffiziali, che sono in missione, o che marciano isolatamente, o che sono in convalescenza, ed a quelli pure, che sono destinati a fare le funzioni di giudici.

340.

I Comandanti d'armi, e loro Ajutanti, gli Ispettori, e sotto-Ispettori alle rassegne, i Commissarj ordinatori di guerra, gli Uffiziali d'artiglieria, e del genio addetti al servizio delle piazze hanno soli il diritto, anche assenti, di conservare l'alloggio nel luogo della loro residenza, come se fossero presenti.

341.

Allora quando gli Uffiziali, funzionarj, ed impiegati militari avranno alloggio negli stabilimenti nazionali senza mobili, se sono essi Uffiziali, e funzionarj superiori, sarà loro corrisposto il terzo dell'indennità d'alloggio, e la metà

se di rango inferiore, cioè dal Capitano sino al sotto-Tenente inclusivamente.

342.

Gli Uffiziali, e funzionarj militari, che interinalmente eserciteranno le funzioni di un grado superiore, non avranno diritto al godimento, dell' indennizzazione d' alloggio competente al grado superiore da loro rappresentato.

343.

Gli alloggi degli Uffiziali, e funzionarj militari impiegati, e di guernigione nella centrale della Repubblica saranno pagati coll'aumento di una metà al dissopra delle somme determinate per i loro gradi rispettivi.

344.

Gl' Ispettori generali d' Artiglieria, e del Genio, ed i loro Ajutanti di campo riceveranno sempre l'alloggio in denaro, che loro sarà pagato per tutto l' anno.

345.

Insorgendo contesa tra l' abitante, e l'Uffiziale sulla quantità dell' affitto da pagarsi, le Amministrazioni municipali pronuncieranno definitivamente sulla contestazione.

346.

Le disposizioni del presente regolamento relative agli stabilimenti militari, che si ritrovano nelle Piazze di guerra, e posti militari saranno pure estese a tutti gli altri stabilimenti, che servono abitualmente all'alloggio delle truppe, in qualunque luogo del territorio della Repubblica siano esse situate, salve quelle modificazioni, che si prescriveranno.

347.

In tutti i luoghi, dove non si trovano nè

Ajutanti, nè Comandanti di Piazza, le funzioni loro attribuite sugli alloggi militari indicate in questo regolamento, verranno disimpegnate dal Comandante della truppa, o dagli Uffiziali, da lui destinati.

348.

In mancanza d'Ingegneri militari, suppliranno alle loro funzioni gl'Ingegneri civili, o quegli agenti, che saranno destinati dalle Direzioni del Genio.

349.

Qualora nei luoghi, dove sono stabilite delle guernigioni non vi fosse Commissario di guerra, il Commissario ordinatore della Divisione potrà incaricare di tale servizio il Commissario di guerra, che trovasi nel luogo più vicino.

350.

Il Commissario di guerra destinato, dovrà trasportarsi sollecitamente sul luogo tutte le volte, che la di lui presenza sarà necessaria.

In mancanza del Commissario di guerra, l'Uffiziale, od Agente municipale del comune eserciterà la sua vigilanza sui dettaglj relativi al casermaggio, e supplirà al Commissario di guerra nelle operazioni, che lo riguardano.

351.

Nel caso indicato dal precedente art. 347., l'Uffiziale di visita sarà risponsabile al Comandante della truppa dell'esecuzione degli articoli del regolamento, e gli rimetterà ogni giorno in iscritto il risultato sommario della sua visita, ed in caso di negligenza sarà castigato coll'arresto.

352.

I Conservatori, o Custodi degli stabilimenti destinati all'alloggio delle truppe, che sono, o pos-

sono essere fissati nei luoghi dove ora non ne esistono, saranno pareggiati nel trattamento ai Conservatori, o Custodi militari secondo la classificazione, e metodo indicati negli art 15., e 20.

La loro classe sarà determinata dalla Direzione del Genio coll'approvazione del Ministro della guerra.

353.

La Direzione del Genio dopo le informazioni de' Commissarj di guerra, e degli Ingegneri militari, o civili incaricati dei dettaglj relativi agli stabilimenti d'alloggio, potrà secondo le circostanze ridurre il numero de' Conservatori, o Custodi, ed incaricare i medesimi della vigilanza sopra un numero maggiore di camere, di quello determinato dal presente Regolamento.

354.

All' oggetto di assicurarsi della situazione de' letti militari ad uso degli Uffiziali, sotto-Uffiziali, e soldati, nel termine, che sarà prefinito dal Consiglio amministrativo di guerra, saranno compilati due stati generali, i quali indicheranno la situazione delle suddette *forniture* tanto esistenti presso la truppa, che nei magazzini.

355.

A tal effetto i Commissarj di guerra de' rispettivi circondarj, o riparti, si faranno rimettere dai magazzinieri de' letti uno stato di situazione di tutti gli effetti tanto in servizio, che in magazzino, sì ad uso degli Uffiziali, che dei sotto-Uffiziali, e soldati.

Sarà dovere dei Commissarj di verificarli, per assicurarsi della loro esattezza.

356.

Tali stati saranno innoltrati in doppio al Commissario ordinatore, il quale, dopo averli esaminati, formerà uno stato generale, che sarà da lui diretto al Consiglio amministrativo di guerra.

357.

Simili stati saranno trasmessi dai rispettivi magazzinieri il primo, l'undecimo, ed il vigesimo giorno di cadaun mese ai rispettivi Commissarj di guerra all' oggetto d' istruirli del numero, e dello stato delle *forniture* in servizio, e della situazione de' magazzini per riconoscere le risorse, che si potranno avere ne' casi impreveduti.

358.

Il primo giorno d'ogni mese i Commissarj di guerra trasmetteranno all' ordinatore doppia copia degli stati, che si dovranno compilare dietro quelli parziali delle *forniture* esistenti nei comuni compresi nel circondario, o riparto, di cui essi avranno la polizia.

Detti stati saranno conformi alle module 16., e 17.

359.

I reclami che le truppe faranno tanto sulla natura dell'alloggio, quanto sulla qualità degli effetti, utensili, e *forniture* di qualunque specie sieno, saranno indirizzati al Commissario di guerra, che le comunicherà a chi sarà di ragione per rispondervi ogni qualvolta non gli riescisse di farli cessare col mezzo della conciliazione. Se l'oggetto della doglianza fosse rilevante, o che le parti non fossero soddisfatte, il Commissario di guerra stenderà processo verbale delle rispettive doman-

de, e risposte, e trasmetterà il tutto al Commissario ordinatore, il quale deciderà provvisoriamente sulle difficoltà insorte, e ne renderà indilatamente conto al Consiglio amministrativo di guerra.

360.

L'indennizzazione d'alloggio non potrà essere pagata, che in mancanza giustificata di alloggio in natura.

Per ottenere l'indennizzazione, gli Uffiziali dovranno produrre un certificato del Commissario di guerra, od in di lui mancanza dell'Amministrazione municipale, col quale sia dichiarato, ch'essi non hanno potuto alloggiare negli stabilimenti militari per mancanza di locali disponibili.

361.

Il Direttore del Genio trasmetterà all'Ispettore alle rassegne lo stato generale degli alloggi militari destinati a tutti gli Uffiziali di ogni grado, ed arma, ed inoltre gli trasmetterà ogni mese uno stato indicativo degli alloggi, che non erano abitabili nel mese precedente.

362.

Le indennizzazioni relative agli effetti mobili, non saranno egualmente accordate, se non se dietro certificato rilasciato dall'appaltatore, o dall'economo dei letti militari, rivestito della vidimazione del Commissario di guerra, ed in di lui mancanza dell'Amministrazione municipale, comprovante, non essersi potuto somministrare i mobili occorrenti dai magazzini militari.

363.

Tutti quegli atti, che a termini del presente regolamento devono essere fatti dai Commissarj

di guerra, in loro mancanza verranno stesi, ed ultimati da quegli individui, che saranno incaricati di farne le funzioni.

I processi verbali, che non esigono il concorso degli Uffiziali dei corpi, nè dei Commissarj di guerra, dovranno essere vidimati dal Comandante, od Ajutante di Piazza, ed in loro mancanza dal Prefetto, o vice-Prefetto, e dal Cancelliere distrettuale.

364.

Le indennizzazioni d'alloggio pei militari saranno pagate mensualmente all'abitante dall'Amministrazione municipale, che ne sarà rimborsata dal Ministro della guerra, dietro liquidazione regolare, sugli appositi fondi.

365.

Il presente Regolamento non porterà la menoma alterazione rapporto ai contratti d'appalto veglianti, restando ferme tutte le obbligazioni degli appaltatori stipulate nei rispettivi contratti, salve quelle modificazioni, che saranno prescritte dal Ministro, e Consiglio amministrativo di guerra per il bene del servizio.

366.

Dal Ministro, e Consiglio amministrativo di guerra saranno diramati gli ordini più precisi all'Ispettore generale del Genio, ed al Commissario ordinatore, acciò per il fine del mese d'Agosto prossimo futuro siano innoltrati rispettivamente al Ministro della guerra, ed al Consiglio amministrativo tutti gli stati, e controlli degli stabilimenti militari destinati per l'alloggio delle truppe, Uffiziali, e funzionarj militari.

367.

A tale effetto sarà stampato un numero suf-

ficiente di esemplari dei modelli num. 5., e 6., i quali saranno distribuiti ai Commissarj di guerra, e f. f., onde col mezzo dei Conservatori avere la situazione degli stabilimenti militari, e delle truppe alloggiate all'epoca accennata nell'art. 366.

Sarà pure stampato un numero sufficiente di stati conformi ai modelli num. 3. 4. 7. e 8., i quali saranno trasmessi al Commissario ordinatore per le operazioni, che lo riguardano.

368.

Il presente regolamento sarà pure stampato, e diramato a tutte le autorità civili, e militari per loro norma, e direzione.

369.

Tutte le autorità civili, e militari terranno man forte ed invigileranno in ciò che rispettivamente le riguarda per la stretta esecuzione del presente regolamento, restando responsabili del pieno adempimento di esso tutte le autorità, gl'individui, ed impiegati nel medesimo nominati secondo le diverse funzioni, ed incumbenze loro.

Il Ministro della Guerra, ed il Ministro dell'Interno, ciascuno in ciò che rispettivamente lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, e di diramare a tale effetto le convenienti istruzioni, e disposizioni a chiunque possa occorrere.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigl. Seg. di Stato
L. VACCARI.

INDICE

delle materie contenute nel presente Regolamento.

ERRORI CORREZIONI

Pag.	linea	Errori	Correzioni
19	4	Sargenti	Sergenti
—	—	Magazzeni . . .	Magazzinieri
21	penul.	E per l'armajuolo, o speronaro . .	; per l'armajuolo, o speronaro
23	18	Le scuderie . . .	Alle scuderie
30	10	L'indennità . . .	l'indennizzazione
—	24	Indicati signati. .	indicati
—	30-31	l'indennità . . .	l'indennizzazione
32	19	il Magazzino . .	il Magazziniere
43	2	dal Capitano . .	dal Comandante
72	6	indennità. . . .	indennizzazione
75	11	supplire	supplirvi
76	31	negli	per gli
78	3	di	da
—	18	mai assegnare di stabilire	mai rifiutarsi di assegnare
43	20	o deterioramenti .	o dispersioni
55	ultima	soldi 9.	denari 9.
56	2	soldi 6.	denari 6.
62	16	rice-ricevere . . .	ricevere
66	20	art. 258.	art. 260.
68	30	e gregia	o grigia

. N.
Art. I.

PIAZZA DI upati, e non occupati nel Padi-
tova all' epoca del

NUMERI		OSSERVAZIONI
delle scale	degli alloggi	
I.		1 2 Ciascuna scala dovrà essere parti- 3 distinta. Gli alloggi de' Custodi dicati per mezzo d' una cartella, e oggio manifestamente segnato. apposto che ciascun Padiglione sia di quattro scale, ognuna delle quali otto alloggi. ente Stato sarà di una estensione er contenere tutti i dettagli relativi i alloggi, come si vede alla scala
II.	1. a	
III.	1. a	
IV.	1. a	

Si certifica .
Fatto a
Visto e verificato da me Commiss. di guerra.

✠

N. 3.

Art. 28

PIAZZA DI MA*e del Padiglione d*
usivamente.

NUMERO				
delle scale	degli alloggi		Data	OSSERVAZIONI.
I.	1	R		
			11. Settembre	Nota. Ciascuna scala dovrà essere particolarmente distinta. Il presente stato sarà d'una estensione sufficiente a contenere tutti i movimenti accaduti, e farà menzione del risultato degli alloggi ad ogni metà, e fine di mese.
	2	C	Id.	
	3	T	Id.	
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
II.	1. a 12			
III.	1. a 12			
IV.	1. a 12			

Si certific

di controllo sarà com-
li, i quali a ragione di
ciata conserranno al-
eguale a quello delle
no nella fabbrica, a
ard destinato.

TE CAMERE N.

Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
cupate 20.	Vacante	Vacante	Occupate li 10.	Occupate	Occupate	Occupate

E R M E.

e non occupate nelle differenti caserme della ca del

O		OSSERVAZIONI.
SCUDERIA CAVALLI ASCHEDUNA		
›ate	vacanti	
››	›› ››	Nota. Si è supposto che gli alloggi di caserme della Piazza consistano in quattro quartieri composti ciascuno di 8. scale ognuna delle quali conduce a 16. alloggi. Questo stato dovrà essere di una estensione sufficiente per comprendere tutti li quartieri della Piazza.
2	›› ››	
››	2	
2	4	
3	2	
››	4	
3	›› ››	
30	8	
12	31	
12	28	
68	79	
147		
AMERE.		

Fabbriche militari

L I T À

; A S E R M E.

GUARNIGIPAGNIA.

RICE O in magazzino.

Date delle ricevute		Panche da letto	Pagliaricci	Materassi	Capezzali	Paja di lenzuoli	Coperte
		QUANTITA'					
1 Ottobre R	z.	20	20	20	20	20	20
	z. el	21	28	22	26	27	29
		41	48	42	46	47	49
	il è 10	9	2	8	4	3	1
	.	50	50	50	50	50	50

S E R V

da 10. a 12. uomir
ilano . . . . .
6. ¼. di larghezza
. . . .
. . . .

eliere dell'Ufficiale